



LE NOVITA' FISCALI 2013

LA LEGGE DI STABILITA'

La fiscalità del periodo

L'autore si è laureato presso l'Università degli Studi di Napoli, facoltà di Economia e Commercio di Napoli. Vincitore di tre cattedre e relative abilitazioni all'insegnamento: discipline giuridiche ed economiche - aziendali e commerciali - tecniche, turistiche ed alberghiere. Dottore Commercialista e Revisore contabile.

Già Dirigente del Ministero Economia e Finanze, è iscritto nell'elenco dei Giudici Tributari, è CTU in civile e penale presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, già revisore dei conti, per nomina del Ministro dell'economia e delle finanze, del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali.

Esperienza quarantennale nell'accertamento fiscale, in indagini di polizia giudiziaria e tributaria e in indagini di polizia valutaria nei settori cosiddetti *sensibili*, a forte rischio di frodi e riciclaggio. Partecipazione attiva ad investigazioni antifrode con incarichi ministeriali, anche come coordinatore dello Servizio di vigilanza e antifrode (SVAD) e vari incarichi nell'ambito dello scambio di funzionari dei vari Paesi della Comunità, più volte relatore nell'ambito del programma Mattheus.

Custom Expert, ha collaborato nell'ambito dell'antifrode con le Dogane Americane, settore sicurezza, "U.S. Custom and Border Protection-Airport Jamaica NY" della Columbia Association Of U.S. Customs & Affiliated Government Agencies CIAO / FIAO in qualità di Supervisor anni 2004-2005.

Insognito del premio "San Matteo 2003", conferito dal Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane, che viene rilasciato a dieci funzionari, a livello nazionale, che si sono distinti per capacità professionali, impegno e particolare dedizione al servizio, con motivazione specifica "Il Dr. Campanile ha rivestito incarichi di particolare responsabilità distinguendosi per il profondo impegno e particolare dedizione. Gli è stata sempre riconosciuta una particolare propensione all'approfondimento delle problematiche connesse ai compiti di istituto svolti.

Molto significativi risultano gli articoli e le pubblicazioni di cui è stato autore; ha ottenuto riconoscimenti accademici per i suoi studi su tematiche sia giuridiche che economiche".

Esperienza più che ventennale in qualità di docente in corsi di formazione e master: LUISS, Eurosportello della Camera di Commercio, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Agenzia Delle Dogane e vari Ordini provinciali di Dottori Commercialisti ed Esperti contabili. Convegnaista e pubblicista da oltre un ventennio sulle tematiche fiscali, in Diritto Tributario Comunitario, in Diritto Tributario Internazionale, e in Penal-Tributario; competenze professionali specifiche nel Diritto comunitario ed internazionale, nella Fiscalità e Commercio Internazionale, in Revisioni legali, fiscali e societarie.

Sindaco effettivo di varie società, tra cui anche la ex Cassa Rurale di Casagiove; da più di sei anni revisore contabile nel CNSD di Roma.

Articolista da più di un ventennio per riviste specializzate, per il recente passato, *Il Fisco, Italia Oggi* il Giornale dei Dottori Commercialisti, le riviste di giurisprudenza tributaria ed, attualmente, scrive per *Il Doganalista* una rivista di commercio e fiscalità internazionale. E' autore di varie dispense pubblicate nell'ultimo ventennio. Pubblica sul sito : ww.anasped.it e su alcuni siti degli Ordini provinciali ODCEC..

Lo studio tributario internazionale Campanile si avvale della collaborazione di professionisti iscritti all'albo dei consulenti del lavoro e esperta in Management economia internazionale, internazionalizzazione delle imprese.

Francesco Campanile

GLI ARGOMENTI IN SINTESI

SOMMARIO

LA LEGGE DI STABILITA'

pag. 7-10

In sintesi. Le principali novità 2013: imposte patrimoniali: **IVIE** e **IVAFE** – Detrazioni **IRPEF** – Costi auto aziendali – Contributo unificato – **IMU** – **TARES** – **IRAP** – Riscossione – **TOBIN TAX** – Tassazione **SOCIETA' AGRICOLE** – Reddito fondiario – Le novità Iva 2013 – **START UP** – Perdite su crediti – **TRANSFER PRICING** e **COSTI BLACK LIST**- Lavoratori frontalieri

ACE

pag.10 - 13

Il **decreto Salva italia** ha confermato l'agevolazione per l'anno 2013 per le società non operative di persone e di capitali in perdita sistematica. Per chi aumenta il patrimonio mediante accantonamenti di utili a riserva o con nuovi conferimenti di soci, le imprese possono usufruire, per la seconda volta, delle agevolazioni previste dal decreto Salva Italia, anche quelle non operative di persone e di capitali, anche se le istruzioni ministeriali, relative al **modello Unico 2013**, non chiariscono apertamente la questione.

ANTIRICICLAGGIO – NOVITA' - GIURISPRUDENZA - IL REGISTRO

pag.13-23

Circolare Banca Italia 11/4/2013 sull'adeguata verifica -Sul monitoraggio costante e sull'adeguata è intervenuta la Banca D'Italia con il *Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231*, rivolto agli intermediari finanziari, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2014 ma si presenta fortemente attuale per i professionisti essendo stata paventata **una griglia di pericolosità** che ha sempre investito il professionista.

Il provvedimento è stato pubblicato l'11 aprile u.s. ed appare stonato se si pensa che chi *pilota i soldi del cliente è in primis* la banca e solo successivamente il professionista che a *cose fatte* deve studiare l'operato del suo cliente ed eventualmente licenziarlo. *La Banca D'Italia deve avere qualche problema perchè quando trattasi degli intermediari finanziari non riesce mai a prendere provvedimenti chiari e forti.*

La Banca D'Italia con questo provvedimento si è dimenticato di affrontare il problema della restituzione dei fondi al cliente da parte dell'intermediario nell'ipotesi di mancata applicazione dell'adeguata verifica della clientela e del monitoraggio costante.

E' MEGLIO ASTENERSI DA OGNI COMMENTO!!!!!!!!!!

La circolare GdF n. 83607 del 19/3/2012 - Linee guide c.n.d.c.e.c. - Cassazione 26 settembre 2012 n. 37099 - L'incriminazione del soggetto responsabile dell'applicazione delle norme antiriciclaggio non può configurarsi come reato, di cui all'**art. 40, c.p. (rapporto di causalità)** solo per aver omesso la segnalazione dell'operazione sospetta, **in qualità' di titolare della posizione di garanzia**, ma bisogna provare che il soggetto **era consapevole della condotta criminosa** per comportare sanzioni a suo carico. Il professionista, nell'ipotesi criminosa, dovrà approntarsi le prove della sua inconsapevolezza. potrebbe rispondere anche

dell'art. 40 c.p. ma deve essere provata la sua consapevolezza di voler disubbidire ad un obbligo giuridico.-

COMMERCIO INTERNAZIONALE

pag. 23-31

Il commercio in Slovenia (continua)

(E' "un paradiso fiscale" nella UE ma sta correndo gli stessi rischi di Cipro)

L'argomento è stato approfondito in seguito alla richiesta di un quesito da parte di una società internazionale che vuole impiantare la sua attività anche in Slovenia

-Triangolazione

DOGANE

pag. 31-39

Il valore in dogana ed i diritti di confine –

Il valore in dogana delle merci importate, secondo l'accordo GATT, che fa riferimenti all'art. VII del WTO, è pari al valore di transazione, vale a dire al valore della fattura di acquisti; non c'entra nulla il valore normale vale il diritto pattizio che si traduce nel valore di transazione che è stabilito direttamente dalle parti. Per giungere al valore in Dogana, al valore di transazione vanno aggiunti gli oneri accessori mentre per determinare la base imponibile ai fini IVA vanno aggiunti i diritti di confine tra cui le accise.

GLI ATTI ESECUTIVI

“La disposizione è finalizzata ad accelerare la riscossione delle somme dovute dall'attività di accertamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in materia di risorse proprie tradizionali e di IVA all'importazione e scaturisce dall'esigenza di fornire risposta, in tempi rapidi, alle censure mosse dalla Commissione europea sulla intempestività dei termini nazionali di attivazione delle procedure di riscossione coattiva dei dazi doganali”. L'Istituzione dell'Unione ha, infatti, affermato che il tempo impiegato tra la notifica dell'atto di accertamento e la notifica della cartella esattoriale, pur rientrando nei limiti stabiliti dalla normativa nazionale, non risulta coerente con il quadro giuridico dell'Unione in quanto, trattandosi di crediti immediatamente applicabili - ex art. 7 del Reg. (CEE) n. 2913/1992 -, l'attività volta al recupero coattivo delle risorse proprie tradizionali deve essere improntata alla massima celerità ed efficienza, al fine di non pregiudicare gli interessi finanziari dell'Unione europea”Così, la circolare dell'Agenzia delle Dogane.

LE INDAGINI BANCARIE

pag. 39-42

Non è un accertamento automatico - Secondo il Fisco i prelievi ed i versamenti sul c/c bancario o postale sono ricavi – L'innescò può avvenire solo in seguito ad accertamenti generali o parziali – Il mancato riconoscimento dell'incidenza percentuale dei costi - **La presunzione legale**, prevista dall'art. 32 del D.P.R. 600/73, opera, comunque, nell'ambito di un controllo in cui l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare che si riferisce ad **un'attività imponibile** - Deve trattarsi di un'attività imprenditoriale o di lavoro autonomo ma non certamente di un lavoratore dipendente - Le **indagini finanziarie** devono essere dirette a ricostruire la effettiva capacità contributiva del contribuente e, pertanto, non possono essere usate ad **libidinem** o, comunque, a discrezione degli investigatori. Questo costituisce il grosso pericolo per il contribuente non essendoci un **limite**

all'abuso del diritto e allo strapotere discrezionale dell'Amministrazione finanziaria. - CTR LOMBARDIA sentenza 1/32/2013 ha affermato che bisogna provare la connessione tra movimenti in uscita e gli eventuali ricavi in nero.

IVA

pag. 39-45

La direttiva 2010/45/UE del consiglio del 13 luglio 2010 recante modifiche al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione.

Il Consiglio della UE con la presente Direttiva ha fissato le condizioni e le norme riguardante il sistema dell'imposta sul valore aggiunto con riguardo alla fatturazione, per semplificare il sistema d'Iva e per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno. . L'obiettivo della UE è garantire un trattamento uniforme alle cessioni di beni /prestazioni di servizi transfrontalieri e nazionali e contemporaneamente promuovere e favorire la fatturazione elettronica. Gli Stati membri non dovranno trascurate le norme sulla esigibilità dell'IVA, dovuta sulle cessioni e sugli acquisti intracomunitari di beni, per assicurare che i dati che affluiscono al sistema VIES, attraverso gli elenchi nominativi, siano uniformi e tempestivi. Gli Stati membri dovranno prestare attenzione per consentire di controllare i beni che sono trasportati temporaneamente da uno Stato membro all'altro attraverso le informazioni dettagliate che scaturiscono dalle registrazioni in merito alle perizie in guisa che gli Stati membri siano in grado di distinguere le cessioni di beni dalle prestazioni di servizi' molto importante mettere gli Stati membri in condizione di autorizzare la contabilizzazione dell'Iva, tramite un regime di contabilità di cassa, che consenta al fornitore/prestatore di pagare l'Iva all'Autorità competente quando ha ricevuto il pagamento della cessione/prestazione Tutto questo per fare in modo che le fatture corrispondono a cessioni/prestazioni effettivamente avvenute, realmente effettuate assicurandone l'autenticità, l'integrità e leggibilità. Secondo la UE l'autenticità e l'integrità potrà essere assicurata solo ricorrendo alla trasmissione elettronica e alle firme elettronicamente avanzate.

LE MODIFICHE ALL'ART. 21 DEL DPR 633/72 , apportate dalla Legge di stabilità

Le modifiche riguardano le nuove regole di fatturazione,, l'obbligo di fatturazione delle operazioni extracomunitarie, le novità sul contenuto della fattura, l'obbligo di riportare in fattura la partita IVA del cliente nei rapporti B2B ed il codice fiscale nei rapporti B2C, riportare in fattura in luogo dell'applicazione delle imposte delle annotazioni specifiche, i nuovi termini di emissione e registrazione delle fatture che variano a seconda se trattasi di prestazioni generiche di cui all'art. 7-ter DPR 633/72, l'indicazione corretta per la numerazione delle fatture.

IVA INTRACOMUNITARIA

pag. 47-49

LA RISCrittURA DELL'ART. 39 DEL D.L. N. 331/1993 PER L'INDIVIDUAZIONE DEL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

Differenza tra emissione anticipata della fattura e ricezione dei beni senza distinzione se il trasporto lo effettui il cedente o il cessionario – La emissione

anticipata della fattura – il termine entro il quale emettere la fattura e registrazione degli acquisti – il mancato ricevimento della fattura -

LA FATTURA ELETTRONICA

pag. 49-50

*Consenso da parte del destinatario per la emissione della fattura elettronica – Requisiti: **autenticità dell'origine, integrità del contenuto – leggibilità del documento** – conservazione in modalità elettronica -*

LA FATTURA SEMPLIFICATA

pag. 50-52

Le operazioni incluse – le operazioni escluse – le semplificazioni -

PENAL-TRIBUTARIO

pag.52 - 53

Omesse ritenute: il tribunale di Novara esclude il dolo del reato di omesso versamento.

“Quando il sostituto d'impresa non ha potuto adempiere perché' la crisi di liquidità' che ha colpito la società' non e' stata determinata da atti di mala gestio, posta in essere dal management,, segnatamente dall'odierna imputata, ma che anche che essa imputata, sciolta la società e nominata liquidatrice, ha versato nel patrimonio sociale risorse proprie personali e si è fattivamente attivata presso la società di riscossione” (Tribunale di Novara, sentenza 21 marzo 2013). Ci vuole una class actions nei confronti dei due soci in affari, Agenzia delle Entrate ed Agente della riscossione, per far risorgere le centinaia di migliaia dei contribuenti che hanno chiusa bottega, senza voler ricordare chi si è fatto violenza per vergogna dello status di povero in cui si era ritrovato.

PREVIDENZA E FISCALITA'

pag. 53-56

Il nuovo contributo sulle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato – il “pizzo” sugli ammortizzatori sociali – la circolare n. 44 del 22 marzo 2013 dell'Inps – incentivo per le imprese a non assumere: “premio”

*Le sacerdotali intenzione del legislatore del lavoro di incrementare l'occupazione sprigiona meccanismi che girano nel senso antiorario portando le imprese a non assumere personale a tempo indeterminato perchè costituisce un boomerang che impatta sulle spalle dell'imprenditore. La legge di stabilità, la legge 24 dicembre 2012, n. 228, tra l'altro, ha apportato incisive e destabilizzanti misure nel sistema previdenziale che hanno un impatto dirompente sull'occupazione contribuendo alla crescita zero, anzi sottozero, del Paese. Le preoccupanti modifiche sono state apportate alla legge 92/2012, che presiede sulla riforma del lavoro, in guisa da inizializzare il nuovo sistema degli ammortizzatori **sociali** per i settori sprovvisti di tutela ed avviare alcuni aspetti dell'Assicurazione per l'impiego (Aspi).*

QUESITI

pag. 57 - 59

INTRASTAT: mancata trasmissione e ravvedimento operoso;

DOGANE: formalità doganali, dazi, tariffa;

ACCISE: compensazione orizzontali iva-accise;

ACCISE: rimborso accise su gasolio autotrazione – come si fa;

ANTIRICLICAGGIO: prelievi imprese individuale – prelievi soci s.n.c.

Lo Studio Trib. Int.Le Campanile

ACCERTAMENTO LE NOVITA' 2013

LA LEGGE DI STABILITA' 2013 (L. 24 DICEMBRE 2013, N. 228 - LE NOVITA' FISCALI 2013

IN SINTESI

la norma: la legge di stabilita' (l. 24.12.2012, n. 228) – il decreto sviluppo 2012bis (dl. 18.10.2012, n. 179) in tema di novita' sulla fatturazione – il d.l n. 83/2012 relativo alla deducibilita' fiscale delle perdite su crediti - la legge 92/2012 inerente all'abbassamento della percentuale di deducibilita' delle auto aziendali e delle auto in uso promiscuo concesse ai dipendenti

La legge di stabilita' e' composta da un solo articolo e da 565 commi – ultimo atto del governo monti e della legislatura – l'intervento del parlamento che ha modificato il testo originario varato dal governo.

le modifiche sono state apportate:

- **alle imposte patrimoniali ivie e ivafe**, al fine di adeguare la normativa europea per evitare conflittualita' con il trattato dell'unione; in particolare, **per quanto riguarda l'ivie** viene esteso a tutte le persone fisiche che possiedono immobili all'estero, assoggettati all'ivie, la non tassabilita' del reddito dell'immobile ai fini irpef; **per quanto concerne l'ivafe**, le attivita' finanziarie detenute all'estero, cambia l'imposta di bollo a seconda se siano tenute in amministrazione, gestione o presso banche, sim, poste o altri gestori italiani (per il 2013 l'imposta di bollo sarà pari allo 0,15% con una soglia di 4.550 euro);
- **all'irpef**: in luogo della riforma dell'ires, e' stato previsto un aumento delle detrazioni per figli a carico e la proroga per la detassazione dei premi di produttivita'; in particolare, le detrazioni per ciascun figlio vengono innalzate da € 800 a € 950 e per ciascun figlio inferiore ad anni 3 l'aumento va da € 900 a € 1220; ogni figlio, portatore di handicap va da 220 a 400;
- **per i lavoratori frontalieri**, la franchigia e' di € 6.700;
- **per i costi delle auto aziendali**, diverse da quelle assegnate ad uso promiscuo per i dipendenti, ai fini ired, sono deducibili solo per il 20% e non per piu' del 27%;
- **in tema di contributo unificato, nei giudizi civili di impugnazione**, nell'ipotesi in cui la stessa e' respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte proponente e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, **pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale**;
- **in tema di imu**, diventa una vera imposta comunale il cui gettito va direttamente ai comuni, ad eccezione, di quella riguardante gli immobili ad

uso produttivo (categoria d);

- per quanto riguarda la **tares**, modificata varie volte, il comune considera la superficie calpestabile pari **all'80%** della superficie indicata catastalmente; la tariffa e' commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie; il versamento va effettuato con modello **f24 o con bollettino postale**, ripartito in quattro rate trimestrali, a partire da aprile;
- **all'irap**, ma solo a partire dal 1 gennaio 2014, riguardano gli aumenti degli importi deducibili per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato;
- **in tema di riscossione**, con l'introduzione di una procedura che consente **l'annullamento automatico** delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi; **l'agente della riscossione** deve sospendere la riscossione quando il contribuente dichiara che il credito e' prescritto o decaduto oppure che e' stato oggetto di sgravio, sospensione o annullamento o di altra causa; tutti i crediti non superiori a 2.000 euro, derivanti da ruoli esecutivi fino al 31 dicembre 1999 sono annullati di diritto; per **gli importi non superiori a 1.000 euro l'agente della riscossione non puo' intraprendere azioni esecutive o cautelari**, prima che non siano trascorsi 120 giorni dall'invio, per posta ordinaria di un avviso contenente il dettaglio del ruolo scaduto;
- **all'imposta sulle transazioni finanziarie (tobin tax)** che colpirà, in modo diverso, i trasferimenti di proprietà di alcune tipologie di azioni e partecipazioni, i *derivati* e le cosiddette *operazioni ad alta frequenza* (azioni e strumenti finanziari partecipativi relativi a contratti derivati e titoli che li incorporano);
- **alla tassazione delle società agricole**, con l'abrogazione del comma 1093 dell'art. 1 della finanziaria 2007 (l. 206/2006), che aveva previsto per le società di persone, le s.r.l. e le società cooperative, esercenti attività agricola (ai sensi dell'art. 2. del D.lgs. n. 93/1994) di optare per la determinazione catastale del reddito, come era previsto dall'art. 32 del DPR 017/1986. **la nuova legge di stabilità** ha sancito, al contrario, **la tassazione in base al bilancio**.
- **in tema di reddito fondiario**, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, il reddito dominicale ed agrario e' rivalutato del 15% . la rivalutazione e' pari al 5% nell'ipotesi che i terreni anche se non coltivati siano tenuti da imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola. l'incremento, ovviamente, si calcolerà sull'importo risultante dalla rivalutazione attualmente prevista (80% per i redditi dominicali e 70% per quelli agrari);
- **in tema di iva nazionale ed intracomunitaria**. in particolare **le novità iva 2013** attengono non solo alla legge di stabilità (l. 228/2012) ma anche al decreto *sviluppo 2012 bis* (d.l. 18.10.2012, n, 179) nonché al D.lgs. n. 78/2010. in linea generale, in seguito al recepimento della direttiva

2010/45/UE , già' concretizzata nel cd. *decreto salva infrazioni* il d.l. 216/2012, sono state introdotte rilevanti novità sul contenuto della fattura e sulle modalità di emissione, compreso la numerazione, al fine di uniformare i comportamenti contabili degli operatori di tutti i 27 paesi dell'unione. sostanzialmente, ci si riferisce a: **-l'obbligo di emissione della fattura per le operazioni territorialmente non soggette; -nuovo contenuto obbligatorio della fattura; -modifiche ai termini di fatturazione e registrazioni delle operazioni intracomunitarie; -semplificazione delle procedure di fatturazione elettronica; -istituzione della *fattura semplificata* per le operazioni di importo modesto e note di variazione.** inoltre, si sono avute le seguenti modifiche:

- aliquota ordinaria iva;
- aliquota iva sui servizi sociali, sanitari ed educativi;
- attività *in house* fuori campo iva;
- depositi iva;
- trasmissione telematica dei corrispettivi;
- estensione dell'obbligo per gli agricoltori esonerati di compilare lo spesometro;
- territorialità dei noleggi.

- **novità -start up innovative ed agevolazioni fiscali.**

la propensione all'innovazione e alla ricerca e' una priorità assoluta della UE che e' stata affrontata anche dalle autorità italiane per favorire la creazione delle start up innovative, vale a dire dare ai giovani e meno giovani la possibilità di concretizzare i progetti imprenditoriali sfruttando il loro talento, la loro energia, sinergia e professionalità'. la normativa ad hoc creata sulle start up innovative e sugli incubatori certificati e' contenuta nel *decreto sviluppo bis* agli articoli da 25 a 30. essa mira a creare un nuovo tipo di soggetto giuridico ed economico a cui viene affidato *l'incubatore certificato di start up*, un soggetto di riferimento che sia in grado di garantire un ambiente attrezzato e confortevole per favorire la crescita e lo sviluppo di imprese dedite alla ricerca. il nuovo soggetto giuridico ed economico deve nascere come società di capitale, italiano, con un capitale sociale che non deve essere quotato in borsa ed i soci devono essere persone fisiche sia al momento della costituzione che nei ventiquattro mesi successivi. oggetto sociale deve essere *lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione dei prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico* requisiti fondamentali da rispettare: -le spese di ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 20% del maggiore fra costo e valore totale della produzione del nuovo soggetto imprenditoriale; -almeno un terzo dei dipendenti deve essere in possesso del titolo di *dottore di ricerca* o altri requisiti simili; -l'impresa deve essere titolare di almeno una privativa industriale per un'invenzione industriale o biotecnologica. fra le start up innovative trovano l'allocazione anche l'assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria, educazione, istruzione e formazione. la disciplina delle start up e' retroattiva fino alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del

decreto crescita bis.

- **alle perdite su crediti.** le regole di deducibilità delle perdite su crediti sono state riscritte con il decreto legge n. 82/2012, all'art. 33, comma 4, del decreto sviluppo n. 83/2012 che ha modificato l'art. 101, comma 5, del tuir fissando le seguenti condizioni: 1) il credito deve essere di modesta entità; 2) deve essere decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del credito stesso. le modifiche apportate all'art. 101 del tuir hanno efficacia a partire dall'anno 2012.
- **in tema di transfer pricing e costi black list.**

Al fine di contrastare i paradisi fiscali e gli arbitraggi fiscali internazionali e nazioni, con una chiara valenza antielusiva, il legislatore ha normatizzato il fenomeno del *transfer pricing* andando a cristallizzare l'art. 110, comma 7, del tuir.

Per memoria, si ricorda che per *transfer pricing* deve intendersi una particolare tecnica attraverso la quale si trasferiscono utili da un paese ad alta pressione fiscale verso un paese off-shore, a fiscalità privilegiata, mediante lo scambio di beni e prestazioni di servizi per il tramite di prezzi svincolati dalle logiche dei mercati concorrenziali. in pratica, l'amministrazione finanziaria può valutare beni e servizi, in deroga al principio di valutazione dei corrispettivi pattuiti, secondo il **valore normale**.

Nell'ipotesi che ne derivasse una diminuzione di reddito, bisogna fare riferimento alle procedure amichevoli previste dalle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi.

Sono previste due esimenti. in particolare il contribuente deve dimostrare che l'impresa residente **in un paese black list** deve provare che svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua attività principale, e che dalla partecipazione non deve conseguire l'effetto di localizzare i redditi in stati o territori diversi da quelli definiti **white list**.

In alternativa, il contribuente deve dimostrare che le operazioni poste in essere con il fornitore residente nel paese black list corrispondono ad un effettivo interesse economico e che effettivamente sono state eseguite.

ACE

IL DECRETO SALVA ITALIA HA CONFERMATO L'AGEVOLAZIONE PER L'ANNO 2013 PER LE SOCIETA' NON OPERATIVE DI PERSONE E DI CAPITALI IN PERDITA SISTEMATICA

Per chi aumenta il patrimonio mediante accantonamenti di utili a riserva o con nuovi conferimenti di soci, le imprese possono usufruire, per la seconda volta, delle agevolazioni previste dal decreto Salva Italia, anche

quelle non operative di persone e di capitali, anche se le istruzioni ministeriali, relative al modello Unico 2013, non chiariscono apertamente la questione.

L'Ace, sinonimo di Aiuto alla Crescita Economica, introdotta dal DL 201/2011, considera rilevanti **gli utili accantonati a riserva a esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili (comma 5, articolo 1).**

A differenza della DIT, l'ACE si riferisce alle riserve non disponibili per escludere quelle la cui funzione non è quella di rafforzare il patrimonio ma sicuramente di evitarne annacquamenti che sono pericolosi.

Il riferimento è:

- **riserve per azioni proprie (art. 2357-ter);**
- **della riserva per utili da valutazione su cambi (art. 2426, n. 8-bis);**
- **della riserva da plusvalenze sulle partecipazioni (Art. 2426, n. 4).**

Ben diversa è la riserva legale alla quale non si può disconoscere il reinvestimento dell'utile; l'indisponibilità è quella imposta dalla riserva di legge, del quinto del capitale e non dell'eccedenza.

Così per quanto riguarda **le cooperative** la quota dell'utile da accantonare a riserva legale è pari al 30% (sale al 70% per le Bcc) contro il 5% delle S.p.A. e s.r.l.; ma c'è un distinguo che, mentre nelle cooperative è sempre dovuto, nelle SpA e srl il limite è il quinto del capitale sociale.

Ai fini **ACE** rientrano gli utili accantonati alle **riserve indivisibili**, agevolati ex art. 12/904 perchè l'indivisibilità della riserva non pregiudica la loro disponibilità per la società.

In tema di cooperative è opportuno ricordarsi che le stesse possono destinare i loro utili a rivalutazione delle azioni (art.7/59), deliberare ristorni mediante aumento delle partecipazioni (art. 2545-sexies) ed erogare dividendi con aumento nominale del capitale.

L'ACE, al secondo anno della sua applicazione sviluppa un meccanismo, basato sulla deduzione del 3% sull'incremento patrimoniale partendo dal 31/12/2010, attraverso il quale, con il passar degli anni, si cumulano le ricapitalizzazioni dei diversi esercizi.

Una delle problematiche che si sono affacciate con l'istituzione dell'ACE riguarda con la sua compatibilità con le società di comodo ma

è da ritenere che, anche, **per il 2013, l'agevolazione si estende anche per le società in perdita sistematica.**

Sostanzialmente, le società non operative, pur non dichiarando un reddito minimo, previsto dalla normativa sulle società di comodo, non perdono le agevolazioni e le esenzioni previste da altre norme.

Le stesse istruzioni definitive dell'Unico 2012, in merito alle società in perdita, fissavano un limite all'ACE azzerando, sostanzialmente, i versamenti dei soci fatti a copertura di perdite eccedenti il capitale.

La conseguenza dei versamenti per il capitale ridotto al di sotto di zero è che questi non godono dell'agevolazione ma sono utili solo per il ripristino del capitale.

Inoltre, nel limite del patrimonio netto ai fini del calcolo dell'ACE non si tiene conto dell'utile dell'esercizio in corso, che produrrà i suoi effetti nell'anno successivo solo allorquando saranno patrimonializzati con delibera assembleare, relativa alla distribuzione degli utili.

Così, per esempio, se per effetto delle perdite pregresse, il capitale di 500 si è azzerato e supponiamo che i versamenti dei soci siano 1.500 euro, l'incremento del patrimonio sul quale calcolare l'ACE sarà su 1.000 e non su 1.500.

Il prospetto da compilare, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011, da parte dei soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui sopra, è il quadro **RS113, al fine di determinare l'importo ammesso in deduzione dal reddito complessivo netto, corrispondente al reddito nozionale del nuovo capitale proprio.**

Quest'ultimo è valutato mediante l'applicazione dell'aliquota del 3% alla variazione in aumento del capitale al 31/12/2011 rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31/12/2010.

Già, le istruzioni dell'UNICOSC2012 avevano dato indicazioni precise sulla compilazione del prospetto previsto per l'ACE mettendo in evidenza la differenza tra gli incrementi e decrementi nonché delle riduzioni del patrimonio netto partendo da quello risultante al 31 dicembre 2010.

In pratica, le istruzioni avevano dato delle regole di applicazione secondo le quali la quota ACE subiva il limite del patrimonio netto che risultava accresciuto dagli incrementi ma ridotto dai decrementi ed anche dalle riduzioni che risultavano dopo l'applicazione delle norme antielusive.

Così, per esempio:

- accantonamento a riserva dell'utile 2010 pari a € 10.000;
- versamento dei soci in c/capitale di € 6.000 al 1 luglio 2011;
- attribuzioni riserve ai soci € 1.000;
- riduzioni (norme antielusione) € 200.

L'ACE spettante per il 2011, **era** pari a 10.000 + 3.000 (il versamento è stato fatto al 1° luglio), in totale pari a € 13.000, meno le attribuzioni di riserve ai soci € 1.000, meno le riduzioni di € 200, il tutto era pari a **11.800 x 3%= 354**; così i calcoli per il primo anno di applicazione.

L'agevolazione è finalizzata ad incentivare il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano introducendo un prelievo delle imposte sui redditi, commisurato al nuovo capitale immesso sotto forma di conferimento in denaro da parte dei soci o di destinatari di utili a riserva.

Anche, le istruzioni di quest'anno nel modello delle società di capitale non precludono l'agevolazione anche se il reddito effettivo è inferiore al reddito minimo.

Così, per esempio, se il reddito effettivo è 1.000 ed il reddito minimo 1.400 ed un deduzione ACE di 500, si indicherà nel **RIGO RN1**, il reddito effettivo, nel **RIGO RN6**, il reddito minimo, e €500 nel **RIGO RN6**; **nella colonna 3, l'imponibile IRES** sarà pari a 1.400 -500= 900. In tal modo l'agevolazione è fruita totalmente confermando che la stessa si potrà conseguire anche se la società è non operativa.

ANTIRICICLAGGIO

ANTIRICICLAGGIO: MONITORAGGIO COSTANTE PER L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA.

CIRCOLARE BANCA D'ITALIA DELL'11 APRILE 2013 SULL'ADEGUATA VERIFICA.

CIRCOLARE GDF N. 83607 DEL 19/3/2012 LINEE GUIDE C.N.D.C.E.C.

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE 26 SETTEMBRE 2012, N. 37099. L'INCRIMINAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELL'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIRICICLAGGIO NON PUO' CONFIGURARSI SOLO PER AVER OMESSO LA SEGNALAZIONE DELL'OPERAZIONE SOSPETTA, IN QUALITA' DI TITOLARE DELLA POSIZIONE DI GARANZIA, MA BISOGNA PROVARE CHE IL SOGGETTO ERA CONSAPEVOLE DELLA CONDOTTA CRIMINOSA PER COMPORTARE SANZIONI A SUO CARICO. IL PROFESSIONISTA, NELL'IPOTESI CRIMINOSA, DOVRA' APPRONTARSI LE PROVE DELLA SUA INCONSAPEVOLEZZA. POTREBBE RISPONDERE ANCHE DELL'ART. 40 C.P. MA DEVE ESSERE PROVATA LA SUA CONSAPEVOLEZZA DI VOLER DISUBBIDIRE AD UN OBBLIGO GIURIDICO.

Il monitoraggio da eseguire sul profilo del proprio cliente costituisce un obbligo da parte del professionista la cui inadempienza comporta una serie di conseguenze in termini di sanzioni amministrative e penali.

L'obbligo scaturisce dall'art. 18 del D.Lgs. 231/2007 e consiste nella effettuazione di verifiche continue sui propri clienti al fine di individuare **varie anomalie** che dovessero presentarsi nel corso della prestazione professionale che modificherebbero il loro **profilo**.

In buona sostanza, il professionista deve inquadrare il suo cliente andandolo a posizionare su una **griglia di pericolosità** esprimendo un giudizio parametrato in termini **basso, medio e alto**.

Sulla base del monitoraggio eseguito sarà possibile **aggiornare il fascicoletto antiriciclaggio**, modificare il profilo di rischio ed il tipo di obbligo di adeguata verifica ed inviare, eventualmente, la **segnalazione di operazione sospette**.

Per eseguire un controllo costante il professionista dovrebbe mettere in atto delle procedure automatiche che permettono di segnalare determinate scadenze, come quelle inerenti ai documenti di riconoscimento, alle scadenze degli amministratori in carica e così via.

Comunque, nell'ipotesi in cui non vengono installati dette procedure è necessario procedere a verifiche **periodiche** in quanto con i soggetti con i quali si ha un rapporto professionale possono subire delle variazioni nel loro comportamento, essendo un continuo divenire della persona umana che subisce modificazioni ambientali e lavorative.

Il monitoraggio costante sarà oggetto di verifica da parte della G.d.F. che ha fatto sapere con la circolare n. 83607 del 19 marzo 2012 che il controllo sarà mirato proprio sull'incarico ricevuto e sulla esistenza di una documentazione che attesti la verifica costante del profilo del cliente.

Anche le Linee Guide del C.N.D.C.E.C. Evidenziano il monitoraggio continuo che deve essere effettuato per l'intera durata dei rapporti professionali avuti con i clienti.

Provvedimento Banca D'Italia 11 aprile 2013 sull'adeguata verifica e sul monitoraggio costante

Sul monitoraggio costante e sull'adeguata è intervenuta la Banca D'Italia con il *Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231*, rivolto agli intermediari finanziari, che entrerà in vigore il **1° gennaio 2014** ma si presenta

fortemente attuale per i professionisti essendo stata paventata una griglia di pericolosità che ha sempre investito il professionista.

Il provvedimento è stato pubblicato l'11 aprile u.s. ed appare stonato se si pensa che chi *pilota i soldi del cliente* è **in primis** la banca e solo successivamente il professionista che a *cose fatte* deve studiare l'operato del suo cliente ed eventualmente *licenziarlo*.

La Banca D'Italia con questo provvedimento si è dimenticato di affrontare il problema della restituzione dei fondi al cliente da parte dell'intermediario nell'ipotesi di mancata applicazione dell'adeguata verifica della clientela e del monitoraggio costante.

E' MEGLIO ASTENERSI DA OGNI COMMENTO!!!!!!!!!!

Si ritiene che la Banca D'Italia con il provvedimento ha tirato fuori la **valutazione del rischio** andando a spolverare **una griglia di pericolosità** che ha sempre addebitato al professionista negli altri suoi provvedimenti precedenti. Un cavallo di battaglia sull'adeguata verifica che il professionista sin dal **suo primo contatto** con il cliente doveva e deve mettere in atto, mentre la Banche e gli altri operatori finanziari l'hanno rispettato solo sulla carta, proprio loro che sono privilegiati a maneggiare i fondi dei loro clienti, con spregiudicati investimenti, proponendo anche degli *èscape* per superare la normativa. Ancora oggi la Banca D'Italia, dimostra di *avere qualche problema* **quando si tratta di far perdere la clientela ai suoi affiliati!!!!!!**

La griglia di pericolosità, che la *Banca delle Banche* ha tirato fuori dal *cilindro*, è stata imposta al professionista, sin dall'entrata in vigore del D.Lgs. 231/2007, essendo stato additato come lo *007 per conto del fisco* che aveva l'obbligo di *sparare a zero sul suo cliente*. Secondo una tendenza consolidata, *l'untore* è il commercialista che *in concorso con il suo cliente* idealizza e permette l'evasione, Questo è un *luogo comune* che lascia il tempo che trova essendo venuto a galla che proprio il settore finanziario investe spudoratamente i risparmi dei cittadini per far soldi a palate illegalmente!!!

La circolare ha evidenziato che l'adeguata verifica deve tenere conto:

- degli eventuali procedimenti penali;
- degli eventuali procedimenti per danno erariale;
- per sanzioni amministrative subite a seguito delle violazioni in tema di riciclaggio e finanziamenti al terrorismo;
- di precedenti segnalazioni di operazioni sospette;
- di cariche politico-istituzionale, societarie, associazioni e fondazioni;

- delle attività nei settori delle erogazioni di fondi pubblici;
- delle attività e dei rapporti gestiti anche con l'interposizione di terzi;
- delle operazioni in contanti non giustificate.

Il provvedimento richiama l'attenzione sull'adeguata verifica per la identificazione del **titolare effettivo** che agisce sempre per interposta persona.

Inoltre, il disposto mette in evidenza anche il monitoraggio costante da attuare attraverso delle **procedure di verifiche** di attuare nei confronti dei clienti sin dal rapporto iniziale e, comunque, immediatamente entro i **trenta giorni dall'instaurazione dei rapporti**.

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE 26 settembre 2012 n. 37099 in merito alla sola qualità di responsabile della segnalazione delle operazioni sospette.

La S.C. ha chiarito con la sentenza di cui sopra, complessa ed articolata, che la **solo presenza di prove indiziarie** non è sempre possibile ritenere che il preposto fosse consapevole che con la sua omissione potesse essere incriminato **per riciclaggio o per dolo eventuale**.

Il caso, sottoposto alla S.C., riguardava un soggetto che, in qualità di **titolare della posizione di garanzia, un direttore di banca, che aveva omesso di segnalare un'operazione sospetta, pur avendo il ruolo di responsabile della normativa antiriciclaggio**, a seguito della condanna da parte della Corte di appello, che aveva confermato la sentenza di primo grado.

La S.C. ha chiarito con la sentenza di cui sopra che il soggetto indiziato non poteva rispondere sia del reato di riciclaggio che di quello previsto dall'art. 40 c.p. solo perchè titolare della posizione di garanzia, non essendo stata data la prova della conoscenza da parte del direttore di banca di omettere la segnalazione di operazione sospetta.

Per incriminarlo penalmente, dice la S.C., è necessario **dimostrare che il soggetto era consapevole che si stesse commettendo un'azione criminosa**.

Il soggetto non deve rispondere nemmeno per il rapporto di causalità per il reato omissivo improprio o per **dolo eventuale** perchè è vero che c'era un obbligo giuridico da salvaguardare e **non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di intervenire per impedire l'evento dannoso** ma bisogna anche provare che il presunto reo fosse consapevole dell'operazione illegittima che stava accadendo e che con il suo comportamento avrebbe omesso l'obbligo giuridico.

Già con la circolare n. 2 del 16 gennaio 2012 del MEF–Dipartimento del Tesoro - Divisione V[^]-prot. n. 0004154- indirizzata alle Ragionerie dello Stato vengono dettate le disposizioni in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio, di cui al D.Lgs. 231/2007.

La prima delle disposizioni conferma la decorrenza dal **1° settembre 2011** delle sanzioni di cui all'art. 58 del decreto legislativo su citato e l'applicazione attraverso gli Uffici territoriali del MEF.

La circolare rielenca, tra l'altro, le attuali disposizioni vigenti in materia di antiriciclaggio e, in particolare:

- **il divieto del trasferimento** di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti **diversi**, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro;
- **i prelevamenti e versamenti in contanti** sopra soglia sul proprio conto corrente o libretto nominativo, effettuato anche con carte di credito, **non costituisce violazioni all'art. 40**, di cui al D.Lgs. 231/2007; chi scrive proprio nei momenti in cui le banche, molto prima che uscisse la stessa circolare del Mef e dell'Abi, aveva segnalato che il rifiuto da parte delle stesse si poteva risolvere con la denuncia del funzionario, che si dimostrava riluttante o chiedeva documentazione che attengono alla privacy, alla vicina Procura della Repubblica presso il Tribunale competente territorialmente, per *appropriazione indebita e interruzione di pubblico servizio*;
- **il divieto assoluto del frazionamento artificioso** delle somme complessivamente trasferite;
- **il limite di 1.000 euro** costituisce **infrazione alla normativa antiriciclaggio** a partire dal **1° febbraio 2012**; il periodo dal 1 settembre 2011 coincide con l'entrata in vigore dell'abbassamento della soglia da 5.000 a 2.500 euro fino al 5 dicembre 2011; dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 il limite è stato ulteriormente abbassato a 1.000 euro e le infrazioni del superamento del limite fino a 2.500 euro non sarà oggetto di sanzioni; dal 1 febbraio va rispettato il nuovo limite e qualsiasi superamento è sanzionabile.

Restano valide le disposizioni contenute nell'art. 49 del D.Lgs. 231/2007, tra le più salienti:

- il limite di 1.000 euro si applica al singolo assegno sia esso bancario o postale;

- gli assegni sia bancari che postali per gli importi pari o superiore a 1.000 euro devono contenere l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- gli assegni all'ordine del traente non possono essere **girati** a terzi ma solo per l'incasso;
- la clausola di *non trasferibilità* e l'indicazione del beneficiario devono essere apposti anche sui vaglia bancari e postali;
- la clausola di *non trasferibilità* può essere non apposta solo sugli assegni o vaglia inferiori a 1.000 euro, previa richiesta alla banca o alle Poste;
- i libretti al portatore dovranno essere estinti o riportati al di sotto della soglia entro il **31 marzo 2012**;
- il trasferimento del libretto al portatore deve essere comunicato alla banca o alle Poste con l'indicazione del destinatario entro 30

Per le violazioni commesse fino al 15 giugno 2010 si applica la normativa vigente di allora, che non prevedeva l'applicazione della sanzione minima pari a 3.000 euro introdotta dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122/2010, che ha aggiunto il comma 7-bis all'art. 58 del D.Lgs. 231/2007.

Per i trasferimenti di cui all'art. 49, commi 1, 5, 6 e 7, oltre il limite, dal 16 febbraio 2010 sono sanzionati dall'1 al 40% con la sanzione minima di 3.000 euro.

Per importi superiori a 50.000 euro, le sanzioni minime e massime sono aumentate del 50%.

Le sanzioni, di cui sopra, commesse dal 16/6/2010 sono sempre obblabili (art. 49, commi 1,5 e 7) con il raddoppio del minimo (1+1=2) del 2% degli importi oggetto di infrazione. Per il superamento del limite di oltre 250.000 euro non c'è alcuna possibilità di obblare.

SANZIONI

Vediamo in dettaglio

| NORMA VIOLATA | SANZIONE | SANZIONE MINIMA |
|---|---------------------------------------|---|
| ART.49, COMMA 1 il trasferimento di denaro superiore o di libretti al portatore al limite | Dall'1 al 40% dell'importo trasferito | 3.000 euro. E' obblabile ai sensi dell'art.60,co 2. D.Lgs |

| | | |
|--|-----|----------|
| | | 231/2007 |
| ART. 49, COMMA 2 Consegna della somma versata | | |
| ART. 49, COMMA 3 La comunicazione dal debitore al creditore produce l'effetto del trasferimento in contante | | |
| ART. 49, COMMA 4 assegni senza clausola, previa richiesta, inferiore al limite | | |
| ART. 49, COMMA 5 indicazione sugli assegni e vaglia della clausola e del nome del beneficiario | C/S | C/S |
| ART. 49, COMMA 6 gli assegni <i>a me medesimo</i> non si possono girare | | |
| ART. 49, COMMA 7 vaglia bancari e postali con l'indicazione del beneficiario e la clausola N.T. | C/S | C/S |
| ART. 49, COMMA 8 , si può richiedere l'emissione di assegni e vaglia bancari e postali senza clausola N.T. Solo se inferiori a 1.000 euro | | |
| Art. 49,COMMA 9 gli assegni e vaglia che hanno la clausola di non trasferibilità (N.T.) possono anche essere incassati, previa restituzione del titolo | | |
| Art. 49, comma 10 ,imposta di bollo pari a € 1,50 assegni e vaglia liberi. | | |
| ART. 49, COMMA 11 , I dati identificativi di coloro che hanno emesso assegni e vaglia senza la clausola di <i>non trasferibilità</i> possono essere richiesti dai soggetti autorizzati ad utilizzare le comunicazioni | | |

| | | |
|--|--|-----|
| (Agenzia delle entrate) | | |
| ART. 49, COMMA 12 , Il saldo dei libretti bancari o postali al portatore devono scendere sotto i 1.000 euro | DAL 20 al 40% del saldo del libretto | C/S |
| ART. 49, COMMA 13 , i libretti di deposito bancario o postale al portatore vanno estinti o portati al di sotto della soglia entro il 31/3/2012 | DAL 10 al 40% del saldo del libretto | C/S |
| ART.49, COMMA 14 , se i libretti bancari o postali al di sotto del limite vengono trasferiti bisogna comunicare entro 30 gg alla banca o alle Poste il nome del beneficiario. | DAL 10 al 20% del saldo del libretto | C/S |
| ART. 49, COMMA 17 , restano ferme le disposizioni relative al pagamento effettuato allo Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposti | | |
| ART.50 COMMA 1 e 2 apertura dei conti e libretti in forma anonima in Italia e all'estero | DAL 10 al 20% se aperto in Italia DAL 10 al 40% se aperto all'estero | C/S |
| ART. 51, COMMA 1 , i destinatari della normativa antiriciclaggio (i professionisti) che hanno notizia delle infrazioni di cui all'art. 49, commi 1,5,6,7,12,13,14 e 50 riferiscono al MEF e all'A.E. (per l'attivazione dei controlli) entro 30 giorni per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 | DAL 3 al 30% dell'importo dell'operazione o del saldo del libretto o del conto | C/S |
| ART. 51,COMMA 2 , nell'ipotesi di infrazioni riguardanti assegni bancari, | | |

| | | |
|--|--|--|
| <p>circolari, libretti al portatore e similari la comunicazione va fatta dalla banca o dalle poste che ne effettuano l'estinzione, salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata effettuata dall'altro soggetto.</p> | | |
| <p>ART. 51, COMMA 3, qualora oggetto dell'infrazione per un'operazione di trasferimento segnalato ai sensi dell'art. 41, comma 1, il soggetto che ha effettuato la segnalazione di operazione sospetta non è tenuto alla comunicazione sia al MEF che all'Agenzia delle Entrate.</p> | | |
| | | |

Per le restanti sanzioni sia amministrative che penali nonché per l'oblazione sono descritte nell'allegato al presente notiziario, dedicato alla responsabilità dei professionisti.

Attenzione per i professionisti. **Occhi aperti sulle contabilità**; se c'è stato qualche superamento del limite o emissione di assegno superiore al limite senza la clausola di **non trasferibilità** sollecitate il cliente a pagare il 2% e la cosa si archivia; nel caso contrario sarete voi a pagare le 3.000 non essendo possibile l'oblazione per i professionisti.

**D.M. 4 MAGGIO 2012 (G.U. N. 110 DEL 12 MAGGIO 2012) –
SEGNALAZIONI AL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI**

Come già anticipato nel precedente notiziario il decreto n. 11/2012 ha dato attuazione all'art. 43, comma 2 e 3, del D.Lgs. 231/2007¹, che dispone l'invio delle segnalazioni delle operazioni sospette, di cui all'art. 41 dello stesso decreto legislativo, da parte dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, avvenga attraverso il Consiglio Nazionale che provvederà all'inoltro all'UIF (Unità di informazione Finanziaria) secondo le modalità previste dall'art. 45 del D.Lgs. menzionato.

12. Gli ordini professionali che possono ricevere, ai sensi del comma 1, la segnalazione di operazione sospetta dai propri iscritti sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia.

3. Gli ordini che hanno ricevuto la segnalazione provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF priva del nominativo del segnalante.

Sostanzialmente, l'invio delle operazioni sospette all'Ordine eviterebbe l'esposizione del professionista ma il nome dello stesso ed i relativi atti devono essere custoditi sotto la diretta responsabilità del presidente del Consiglio Nazionale o di un soggetto da lui delegato per rendere non identificabile la persona che ha fatto la segnalazione.

La conservazione degli atti ed il nominativo di chi ha fatto la segnalazione da parte del Presidente del Consiglio Nazionale si rende necessario, come detto precedentemente, lo impone l'art. 45, comma 3, *“La UIF, la GdF e la DIA possono chiedere ulteriori informazioni ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione secondo determinate modalità”*.

Come già si è avuto modo di precisare che, per quanto dettato dalla legge, non è condivisibile, in considerazione della assoluta mancanza di sicurezza di dati che viaggiano in archivi, anche se sotto la diretta responsabilità del Presidente del Consiglio Nazionale, ci sarà pericolo di fughe di notizie.

Se fino adesso gli invii delle operazioni sospette da parte dei professionisti, si possono contare sulle dita della mano, ***è una tendenza a livello europeo***, attraverso l'Ordine transiteranno solo quelle in cui è *compromesso lo stesso professionista*.

Questa generale tendenza ha un punto di partenza in comune che per l'antiriciclaggio **il capro espiatorio è additato solo il commercialista** perché si è riposto in lui di essere **il filtro dell'evasione, lo 007 del Fisco**.

Si può concordare che la progenie di questa idea è la UE e bisogna convenire che il fenomeno va bloccato in origine con una saggia legislazione che **blinda l'elusione, l'abuso del diritto** ed ogni possibilità di *escape*, ma non si blocca certamente con lo spauracchio delle sanzioni.

Il Mercato Unico non è piovuto addosso **per ispirazione divina**, bisognava affrontarlo seriamente, si è pensato solo a traslarlo nel futuro perché non ci si è mai incamminati sulla road map della globalizzazione, *meglio coltivare il proprio orticello, non guardare oltre la punta del naso ma lavorare in concorrenza significa ridurre quell'orticello perché gli altri sono più avanti*.

REGISTRO CLIENTELA ANTIRICICLAGGIO

1^ PARTE

| N.PROG | DATA INCARICO | CLIENTE PERSONA FISICA (nome, cognome, sesso ,residenza, C.F. ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO – P.IVA -ATTIVITA' SVOLTA | CLIENTE PERSONA GIURIDICA: ragione sociale, natura giuridica, sede legale | TITOLARE EFFETTIVO PERSONA FISCA E PERSONA GIURIDICA (TUTTI I DATI COMPLETI PER BEN IDENTIFICARE IL SOGGETTO |
|---------------|----------------------|--|--|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

2^ parte

| TIPOLOGIA OPERAZIONE | DATA E VALORE | MODALITA' DI PAGAMENTO | IL PROFESSIONISTA AL QUALE E' AFFIDATO IL CLIENTE (IDENTIFICAZIONE) | GRIGLIA DI PERICOLOSITA' BASSA, MEDIA, ALTA |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

3^PARTE

| MONITORAGGIO CLIENTE | DATA E DOCUMENTAZIONE DEL MONITORAGGIO | IDENTIFICAZIONE DEL PROFESSIONISTA CHE HA FATTO IL M ONITORAGGIO |
|-----------------------------|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

COMMERCIO INTERNAZIONALE

IL COMMERCIO CON LA SLOVENIA *(continua)*

(E' "un paradiso fiscale" nella UE ma sta correndo gli stessi rischi di Cipro). La OCSE ha bacchettato Lubiana di riformare al più presto il sistema bancario, ormai in crisi per l'eccessiva spregiudicatezza nell'assunzione dei rischi e per la sottostima dei costi di ricapitalizzazione degli istituti bancari.

Il lavoro è stato approfondito in seguito alla richiesta di un quesito da parte di una società internazionale che vuole impiantare la sua attività anche in Slovenia.

La società che si vuole costituire in Slovenia, e si intende per questo una società che avrà la sua organizzazione ed opererà in pianta stabile, ha la funzione di acquistare fertilizzanti da Paesi UE ed importare da Paesi extraUE per poi rivendere alla società madre in Italia. La nuova società avrà la sua Partita Iva e diventerà soggetto passivo d'imposta in Slovenia; il che significa che gli acquisti che effettuerà da Paesi UE avranno la connotazione di acquisti intracomunitari, a condizione che la merce si sposti dal Paese UE in Slovenia; se poi la stessa merce viene inviata alla società madre in Italia l'invio assumerà sempre la configurazione di acquisto intracomunitario da parte di quest'ultima, che viaggerà sempre senza applicazione dell'IVA.

In tal caso si è di fronte ad una operazione **triangolare**, dove la società slovena agirebbe da **promotore** e la merce può partire dal Paese Comunitario, senza transitare per la Slovenia, venendo direttamente alla società madre in Italia, **se la merce non viene venduta in Slovenia dalla costituenda società.**

Nell'ipotesi triangolare, il Paese comunitario fattura ad ALFA slovena che, a sua volta, fattura a ALFA Italia ma la merce deve essere consegnata dal Fornitore comunitario a ALFA Italia.

LE IMPORTAZIONI DALLA CINA

L'ipotesi prospettata è che la società slovena acquista dal cinese ma la merce non transita per la Slovenia, il che significa che viene **sdoganata** in Italia con conseguenza che la fatturazione avverrà su ALFA Slovenia che, a sua volta, fatturerà a ALFA MADRE in Italia per la vendita della merce.

Questa soluzione presuppone che l'operazione avviene in questo modo per ridurre i costi di trasporto ed, ovviamente, per l'incidenza fiscale slovena in quanto l'acquisto figurerebbe effettuato da ALFA Slovenia. Anche in tal caso l'operazione si configurerebbe come operazione triangolare perchè il cinese ha l'obbligo di consegnare la merce in Italia.

L'acquisto extra UE meriterebbe un approfondimento per un eventuale sdoganamento in Slovenia.

Inoltre:

“La società slovena vende i prodotti sul territorio sloveno; la società slovena può fornire servizi tecnico-commerciali ad ALFA MADRE Italia.

In merito a questo interessa sapere:

- **Se è possibile creare una società dove non compaiono i nomi dei soci;**
- **Quale forma di società è preferibile in relazione ai costi di gestione ed al tipo di tassazione.**

Per quanto riguarda la fornitura di servizi tecno-commerciali, in generale, (perchè anche questo merita un approfondimento a parte) tra ALFA Slovenia e ALFA Italia, essendo una prestazione che avviene sì tra due soggetti comunitari, **ma la prestazione non può più definirsi intracomunitaria, restando esclusa dalla base imponibile (così il nuovo articolo 7-ter del DPR 633/72).**

COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' SENZA LA COMPARSA DEI NOMI DEI SOCI.

La costituzione di una società di capitali senza la comparsa dei nomi dei soci non è prevista dalla legge sulle società della Slovenia, dalla cd. *Company Act*, emanata nel 1993 e profondamente modificata nel 2006, la quale si basa sulla legislazione europea, con forti richiami di quella tedesca; la Slovenia adotta normalmente le Direttive comunitarie in tema di pubblicità e modalità di redazione dei bilanci, di capitale sociale, di funzioni del legale rappresentante e così via.

E' prevista la cosiddetta *società tacita, THIA DRUZBA (t.d.)*, la quale corrisponde

all'associazione in partecipazione in Italia ma, dal quesito, sembra di aver capito che si vuole costituire la Società' **ALFA SLOVENIA** e che la Società **madre ITALIA** non voglia operare insieme ad un operatore straniero; il che significa che la tipologia di società tacita è da scartare.

La normativa societaria, oltre alla *Company Act*, prevede:

- il decreto sull'iscrizione nel Registro del Tribunale delle società e delle altre persone giuridiche (G.U. R.S. 20/94);
- la legge sul Registro del Tribunale (G.U. R.S. n. 13/94).

Anche la normativa societaria slovena contempla la classica distinzione tra le società di persone e società di capitali.

In particolare, tra le **società di persone**:

- società in nome collettivo (druzba z neomejeno odgovernostjjo – d.n.o.);
- società in accomandita semplice (Komanditna druzba – K.d.);
- società tacita (tiha druzba – t.d.).

E' prevista anche la figura dell'"imprenditore autonomo (samostjoini podjetnik).

Tra le società di capitali abbiamo:

- la società per azioni (delniska druzba) – d.d.;
- la società a responsabilità limitata (druzba z omejeno odgovernostjo – d.o.o.);
- la società in accomandita per azioni (Komanditna delniska druzba – k.d.d.);
- la società europea (Evropska druzba).

La tipologia di società più diffusa in Slovenia (oltre l'85%) è organizzata nella forma di **d.o.o. (la srl italiana)**;

La costituzione della società corrisponde al taglio europeo , va fatta davanti ad un notaio e deve contenere la denominazione della società e l'indicazione della sigla d.o.o. .

Il numero dei soci va da **uno a cinquanta** e se sono previsti più soci è necessaria l'autorizzazione del Ministero dell'Economia; soci possono essere anche persone fisiche o giuridiche, sia slovene che estere, e sono responsabili limitatamente al capitale sottoscritto.

Il capitale minimo è di **7.500 Euro** con quota minima di **50 euro** per ciascun socio. I conferimenti possono anche avvenire in natura e vanno accompagnati da una semplice relazione sia per il valore che per l'aspetto fisico, redatta dai soci conferenti; ma se l'importo dei beni conferiti in natura è superiore a 100.000 euro è necessaria la certificazione di **un revisore ufficiale**.

Perchè la **d.o.o.** acquisti personalità giuridica è necessario effettuare il versamento di $\frac{1}{4}$ della propria quota prima che la società venga registrata nel **Registro delle imprese**.

Esiste anche una forma agevolata di costituzione di una d.o.o. .

Con la normativa introdotta nel 2008 la registrazione di una d.o.o. con un solo socio può essere costituita **on line** tramite il portale di Stato per gli affari, chiamato **VEM (<http://evem.gov.si>)** .

La costituzione della d.o.o. Unipersonale deve rispettare una forma doc. e comporta il versamento in denaro del capitale sociale. La

registrazione nel portale avviene tramite l'utilizzo di appositi certificati digitali forniti da una delle società di certificazione autorizzate dalla Repubblica Slovena o di persona presso i duecento punti VEM dislocati sul territorio nazionale.

Gli organi societari sono composti:

- dall'assemblea dei soci (Skupscina);
- dal Consiglio di Amministrazione (Uprava);
- dal Consiglio di sorveglianza (Nadzorn svet).

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti che rappresentano la metà più uno del capitale, **in prima convocazione**, e a maggioranza dei voti presenti in **seconda convocazione**.

Per le variazioni del capitale sociale ci vuole l'atto notarile e la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei soci.

L'amministratore può essere unico o un Consiglio di Amministrazione .

Il Consiglio di sorveglianza è obbligatorio solo per i casi che sono previsti per la s.p.a. (deiniska druzba – d.d.).

Molto interessante è il modello della **Società Europea (evropka druzba)** che **consente** alla società che si costituisce secondo lo Statuto per la SE di poter lavorare in tutti i 27 Paesi evitandone i vincoli giuridici e pratici che derivano da 27 ordinamenti giuridici diversi.

La SE viene costituita sottoforma di S.p.A. ma con un capitale minimo di 120.000 euro.

Quale società costituire per i costi di gestione e fiscali?

Scartando l'ipotesi di costituire una società di persone, per le stesse considerazioni giuridiche e pratiche italiane, quella più sbrigativa e meno rischiosa, è la s.r.l. (d.o.o.) unipersonale con il capitale minimo di 7.500 euro.

La normativa fiscale

La Slovenia ha adottato la normativa europea prevista dalla UE.

Le entrate tributarie si possono così classificare:

- **imposte dirette**, che si dividono in imposte sui redditi ed imposte sulla proprietà;
- **imposte indirette** (Accise, Iva, trasferimenti immobiliari);
- **tasse** (sfruttamento e inquinamento acque, atmosferico);
- **contributi** (sicurezza sociale, contributi alla Camera di Commercio).

La tassazione delle persone giuridiche

Nella legislazione tributaria slovena non c'è alcuna differenza tra società nazionali ed estere e considera **persone giuridiche** sia le società di persone che le società di capitali (al di fuori restano le società tacite

La legislazione è quella della **Corporate Income Tax Act** che è stata introdotta nell'ordinamento giuridico sloveno dal 1 gennaio 2007.

Soggetti d'imposta sono le persone giuridiche che traggono profitti dalla loro attività economica aventi sede nella Repubblica della Slovenia.

Le persone giuridiche estere sono soggetti passivi d'imposta che traggono i profitti sia direttamente che tramite il c.d. **business unit** che può essere un ufficio, uno stabilimento, una fabbrica, un laboratorio, un cantiere, una miniera che **durino più di 12 mesi** (permanent establishment).

Attenzione sulle perdite di un determinato esercizio che possono essere compensate con **i profitti degli anni successivi senza limiti di tempo** ma il loro importo non può superare quello del profitto tassabile in quell'esercizio.

L'aliquota applicata a tutti i contribuenti sia nazionali che esteri è del 20%.

Le ritenute fiscali

La *withholding tax* è fissata al **15%** e viene applicata sui redditi residenti e non residenti derivanti da:

- dividendi e redditi simili;
- interessi;
- pagamenti per leasing immobiliari su immobili in Slovenia;
- pagamenti per servizi prestati da artisti e sportivi.

Partita IVA

I non residenti, sia persone fisiche che giuridiche, che svolgono un'attività operativa in Slovenia devono registrarsi ed acquisire **un numero di partita Iva** prima di cominciare l'attività.

L'ufficio delle tasse è quello di **Ljubliana** che è responsabile della registrazione dei non residenti.

L'obbligo di applicazione dell'Iva vale sia per i residenti che non residenti, titolari di partita Iva, e devono presentare una denuncia mensile al Ministero dell'Economia ogni mese.

I non residenti per poter operare in Slovenia o possono identificarsi direttamente oppure agire tramite un rappresentante fiscale.

Interessante è la rapidità del rimborso dell' Iva pagata in eccesso, **60 giorni**, ma può anche essere compensata.

Ancora più veloce per gli esportatori abituali si presenta la dinamica del **rimborso:**

-entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione.

Per coloro che non hanno stabilito un'attività lavorativa in Slovenia possono avere il rimborso delle imposte pagate su merci e prestazioni di servizi a fornitori sloveni.

La normativa sul lavoro

I dati ufficiali sul costo del lavoro per settore li fornisce **JAPTI**, l'Agenzia slovena per la promozione del commercio e degli investimenti esteri. La Slovenia è stata considerata il Paese con più forte produttività del lavoro Il costo del lavoro minimo in Euro in base ai contratti collettivi di lavoro per le principali categorie; per esempio, chimica e farmaceutica **livello minimo** 13.800; **livello intermedio** 16.000; lavoratore qualificato, 22.500.

Gli Investimenti Esteri

Gli investimenti esteri, fatti da chi vuole stabilire permanenti relazioni economiche, sono equiparati agli investimenti nazionali.

Gli investimenti da parte di operatori UE è libero in tutti i settori, non c'è alcun vincolo mentre per gli investitori extra UE ci sono delle limitazioni nel campo assicurativo e bancario, giochi d'azzardo e scommesse, lotterie, trasporti marittimi ed aerei.

L'acquisto degli immobili è libero per tutti i cittadini europei, limitato per gli extra europei agli accordi di reciprocità.

Le fonti normative che disciplinano gli investimenti esteri trovano la loro genesi nel *Foreign Exchange Act* pubblicato sulla G.U.R.S. n. 23/99 che favorisce gli investimenti esteri e la creazione di nuovi posti di lavoro.

Gli incentivi fiscali per le persone giuridiche comportano:

- la riduzione della base imponibile del **30%** dell'importo investiti in macchinari ed immobilizzazioni immateriali fino ad un massimo di 30.000 euro;
- la riduzione della base imponibile del 100% per i salari pagati ad apprendisti che svolgono all'interno di un percorso di formazione.
- la deduzione fino al 70% sui costi per l'impiego di lavoratori destituiti.

E' previsto, attraverso un bando, **il cofinanziamento degli investimenti iniziali** anche per gli investitori stranieri al fine di ridurre le spese iniziali.

L'importo minimo dell'investimento si basa sull'impiego di risorse in immobilizzazioni materiali ed immateriali a medio termine; il beneficiario deve almeno contribuire per il 25% della spesa iniziale.

La documentazione sarà valutata dall'**Agenzia Pubblica della Repubblica della**

Slovenia per l'imprenditorialità e gli investimenti esteri (JAPTI).

L'aggiudicazione di ogni co-finanziamento superiore a 2 milioni di euro è soggetta all'autorizzazione del Governo della Repubblica Slovena.

La documentazione sul bando può essere in lingua inglese, oltre che slovena, ovviamente, è disponibile sul sito www.investslovenia.org oppure www.japti.si.

Adesione all'Euro.

La Slovenia ha adottato l'euro sin dal 1 gennaio 2009 entrando così nell'eurozona ad un tasso di conversione del Tolar Sloveno (Sit) a 239,640 Sit per un euro.

La Slovenia è stato il tredicesimo Paese ad aderire all' UEM attraverso l'ingresso nel Meccanismo di Cambio Europeo che consente di assicurare il cambio Sit/euro.

Il Sistema bancario e finanziario

La Bank of Slovenia è la banca nazionale slovena, corrisponde alla nostra Banca d'Italia, è un ente autonomo che si attiene scrupolosamente alle direttive della BCE.

Il sistema bancario poggia su 25 istituti di credito che la maggior parte ha come socio di maggioranza lo Stato.

Le maggiori banche, che hanno una posizione centrale con i rating in corso di revisione, sono:

- Nova Ljubljanska banka d.d. che Moody's ha classificato con A1/P-1/C-/rur:
- Nova Keditna banka Maribor d.d. che Moody's ha classificato A2/P-1/D+/rur

Le banche Italiane presenti in Slovenia sono:

- Unicredit Bank;
- Banka Koper che è Intesasanpaolo.

La risposta che è stata data dovrebbe dare una idea dell'investimento ma chiaramente necessita di approfondimenti sulla struttura da realizzare e

la zona nella quale si vuole impiantare, il volume di affari che si intende realizzare ma anche l'impiego dei beni strumentali, della forza lavoro e così via.

DOGANE

Il valore in dogana ed i diritti di confine –

Il valore in dogana delle merci importate, secondo l'accordo GATT, che fa riferimenti all'art. VII del WTO, è pari al valore di transazione, vale a dire al valore della fattura di acquisti; non c'entra nulla il valore normale vale il diritto pattizio che si traduce nel valore di transazione che è stabilito direttamente dalle parti. Per giungere al valore in Dogana, al valore di transazione vanno aggiunti gli oneri accessori mentre per determinare la base imponibile ai fini IVA vanno aggiunti i diritti di confine tra cui le accise.

Le norme su valore in Dogana sono contenute oltre che nel codice doganale comunitario (ex Reg. Cee 12 ottobre 1992, n. 2913), ex C.D.C., di cui agli artt. 28-36, che nel nuovo, il Reg. CEE n. 450/2008 ma anche nelle cosiddette DAC (Reg. Cee 2 luglio 1993. n.2454, le disposizioni attuative, di cui agli artt. 141-181bis.

Le disposizioni comunitarie trovano la loro genesi nell'accordo GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade del 1994*) che fa riferimento all'*article VII on WTO valuation Agreement*, che stabiliscono che **il valore in Dogana delle merci importate è pari al valore di transazione**, vale a dire al prezzo effettivamente pagato o da pagare per la merce, quando la stessa è venduta per l'esportazione fuori al territorio doganale comunitario..

Lo stesso codice WTO, all'art. 8, par. 1, lett.a), prevede che al prezzo di fattura devono aggiungersi una serie di componenti aumentativi, tra le quali **le commissioni e le spese di mediazione**, a carico del compratore, ad eccezione delle spese di acquisto che l'imprenditore sostiene nel pagamento al suo agente per rappresentarlo all'estero nell'acquisto della merce all'importazione.

Lo stesso articolo 32 del C.D.C. da il concetto di *commissioni all'acquisto* intendendosi per tali le somme pagate dall'importatore al suo agente per le prestazioni di servizio da lui fornite nella rappresentanza all'estero.

L'art. 41 del Reg. CE n. 450/2008 (il nuovo codice doganale aggiornato), ex art. 29 del *vecchio codice doganale comunitario*, Reg. n. 2913/1992, **in tema di valore in Dogana**, stabilisce quanto appresso:

“1.La base primaria per il valore in Dogana delle merci, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale della Comunità,

eventualmente adeguato in conformità delle misure adottate a norma dell'art. 43.

*2. Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è **il prezzo totale** che è stato o deve essere effettuato dal compratore nei confronti del venditore, o dal compratore ad una terza parte, o a beneficio di quest'ultimo delle merci importate, e comprende tutti i pagamenti che sono stati o devono essere effettuati, come condizione della vendita e delle merci importate”.*

Per la UE il valore in dogana è rappresentato dal prezzo di **transazione**. Fin quando non sarà modificato l'art. 41 del nuovo CDC e non ci saranno regole fiscali e doganali armonizzate si andrà avanti sempre in tal modo.

Non essendo blindato, il valore in Dogana ha assunto **una nomea di un prezzo sottofatturato** che non salva la buona fede dell'importatore nemmeno per quelle operazioni che sono avvenute ad un prezzo molto basso o perchè è stato disconosciuto un regime preferenziale.

Il più delle volte l'importatore risponde di irregolarità, di cui non era nemmeno a conoscenza, come nel caso dei certificati di origine, avendo avuto lo stesso direttamente dal suo fornitore nonostante che avesse rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore, riguardante la dichiarazione in Dogana.

Oggi le pratiche nel commercio internazionale ma soprattutto la crisi globale hanno modificato la dinamica dei mercati rendendo libere le transazioni che possono avvenire anche a prezzi più bassi perchè prodotti in Paesi ad un costo di produzione molto più bassi di quelli praticati su un mercato di libera concorrenza.

Le regole attuali scaturenti dall'art. 42 del CDC aggiornato stabilisce **metodi alternativi**, basati sul valore di transazione di **merci identiche** e di **merci similari** o sulla base dei **costi di produzione**.

Nell'ipotesi che con tali metodi non si riesce a trovare un prezzo congruo, allora lo stesso viene determinato sulla base dei dati comunque disponibili nel territorio della UE e, nel caso, che esista un legame tra le parti, tale da essere sufficiente per considerare che il prezzo non sia attendibile, l'autorità doganale può invitare il contribuente a dimostrare la congruità del valore di transazione adottato rispetto a quello dichiarato nell'ipotesi che il bene fosse stato venduto ad altri soggetti.

La OCSE sta cercando di far adottare il metodo reddituale anche nella determinazione del valore in Dogana ma, siccome le finalità sono

diametralmente opposte difficilmente si potrà giungere allo stesso risultato poiché l'obiettivo dell'Amministrazione doganale è elevare **l'imponibile** mentre quello dell'Agenzia delle Entrate è quello di ridurre **l'ammontare dei costi** rendendoli indeducibili per la società italiana.

Da un punto di vista essenzialmente doganale si deve affermare che non è, in assoluto, possibile ipotizzare un adattamento praticato ai fini delle imposte dirette anche per l'accertamento doganale.

Allo stato attuale **il valore delle merci in Dogana** individua **la base imponibile** per il calcolo dei dazi e delle altre imposte, tra cui l'Iva all'importazione, è costituito dal **valore di transazione**, al quale vanno aggiunti tutti quei costi che non sono compresi nella fattura di acquisto tra i quali le **commissioni e le spese di mediazione**, di cui all'art. 32, Reg. CEE 12 ottobre 1992, n. 2913 (ex CDC).

Al valore così determinato vanno aggiunti i cosiddetti **diritti di confine** che concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'Iva all'importazione.

Come si sa, una volta giunti al valore della merce in dogana, come sopra descritto, per sapere la base imponibile dell'iva bisogna aggiungere il dazio e le altre sovrimposte di confine, tra cui **le accise** che colpiscono il prodotto all'atto dell'immissione in consumo, quindi, all'atto dell'importazione.

Le accise, a differenza dell'IVA che incide sul valore, sono imposte che gravano sulla quantità dei beni prodotti, che successivamente vengono messi in vendita dal produttore stesso; poi, mentre l'IVA è espressa in percentuale del valore del prodotto, l'accisa si esprime in termini di aliquote, che sono rapportate all'unità di misura del prodotto.

Nel caso dei prodotti energetici si hanno aliquote rapportate al litro considerato alla temperatura di 15°C, come nel caso della benzina e del gasolio, oppure al chilo come ad esempio sugli oli combustibili e dei GPL, mentre nel caso dei prodotti alcolici si ha un'aliquota rapportata al litro anidro (vale a dire all'unità di volume al netto dell'acqua) considerato alla temperatura di 20°C.

L'accisa concorre a formare il valore dei prodotti, ciò vuol dire che l'IVA sui prodotti soggetti ad accisa grava anche sulla stessa accisa.

Gli atti esecutivi in Dogana – il D.L. 2 marzo 2012, n. 16 – I chiarimenti dell'Agenzia delle Dogane – L'avviso della Dogana diventa titolo

esecutivo all'ordine - Entreranno in vigore il 28 marzo 2013 – Le responsabilità della UE

*“La disposizione è finalizzata ad accelerare la riscossione delle somme dovute dall’attività di accertamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in materia di risorse proprie tradizionali e di IVA all’importazione e scaturisce dall’esigenza di fornire risposta, in tempi rapidi, alle censure mosse dalla Commissione europea sulla intempestività dei termini nazionali di attivazione delle procedure di riscossione coattiva dei dazi doganali”. L’Istituzione dell’Unione ha, infatti, affermato che il tempo impiegato tra la notifica dell’atto di accertamento e la notifica della cartella esattoriale, pur rientrando nei limiti stabiliti dalla normativa nazionale, non risulta coerente con il quadro giuridico dell’Unione in quanto, trattandosi di crediti immediatamente applicabili - ex art. 7 del Reg. (CEE) n. 2913/1992 -, l’attività volta al recupero coattivo delle risorse proprie tradizionali deve essere improntata alla massima celerità ed efficienza, al fine di non pregiudicare gli interessi finanziari dell’Unione europea”*Così, la circolare dell’Agenzia delle Dogane che ha dovuto restringere i tempi per la riscossione dei tributi per le incombenze della UE che, ovviamente, è molto attenta alle sue risorse proprie che sono il sostentamento del suo Bilancio.

Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16 ha fortemente innovato la disciplina delle risorse proprie tradizionali e della connessa Iva all’importazione prevedendo la esecutorietà dei suoi atti di accertamento trasformandoli in titoli esecutivi decorsi dieci giorni dalla notifica del contribuente. L’entrata in vigore il 28 marzo 2013 presenterà non pochi problemi per gli operatori che non avranno il tempo di approntare un minimo di difesa che consenta di superare le loro doglianze. Le responsabilità sono da attribuire alla UE che continua ad essere lontana dalla armonizzazione consentendo il fiorire di paradisi fiscali , di distorsioni di traffico, di spostamenti delle imprese, di triangolazioni pericolose che alimentano la cifra oscura dell’evasione.

Al fine di potenziare il potere accertativo delle Dogane, il legislatore è intervenuto sulla **riscossione delle risorse proprie della UE** con l’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44.

Il decreto che aveva innovato anche in tema di estensione delle indagini bancarie estendendole anche in sede di *revisione dell’accertamento*, di cui all’art. 11 del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374 (art. 9), aveva anche regolato la controversia doganale abrogandola nonché potenziate le sanzioni per omessa o inesattezza della dichiarazione doganale.

In particolare, il decreto ha focalizzato la disciplina della riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA all’importazione prevedendo che gli atti di accertamento , emessi dalle Dogane e dai monopoli, costituiscono **titoli esecutivi** con una decorrenza **minima di 10 giorni** dalla notifica al contribuente.

Un vero titolo esecutivo all’ordine diretto al recupero delle risorse proprie tradizionali ma anche dell’IVA all’importazione, che costituisce **diritto di confine**, essendo, comunque, **una risorsa propria derivata** che affluisce in parte al Bilancio comunitario, senza dimenticare che

L'IVA all'importazione è un diritto di confine e, quindi, è una risorsa propria della UE, a prescindere dall'Iva interna.

LA NUOVA PROCEDURA

La nuova procedura applicativa del titolo esecutivo di riscossione deve espressamente recare l'intimazione ad adempiere poichè, decorsi infruttuosamente **10 giorni**, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, l'avviso è affidato all'**agente della riscossione**, con modalità che saranno determinate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato.

Il provvedimento, che uscirà sicuramente in tempo utile, essendo prevista l'entrata in vigore **il 28 marzo 2013**, non essendo possibile anticiparne i tempi poiché una disposizione tributaria a carattere generale (art. 3, comma 2, della Legge 27/7/2000, n. 212, il cd. *Statuto del contribuente*) prevede il differimento dell'entrata in vigore di almeno **sessanta giorni** successivi alla emanazione della normativa tributaria .

Lo ha precisato anche una nota (prot. n. 12035 R.U. Dell'1/2/2013)) dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sempre puntuale nei rapporti con i contribuenti, precisando sia la esecutorietà del provvedimento che lo stesso differimento dell'entrata in vigore.

Come si può constatare, lo Statuto del contribuente funziona ma solo in Dogana, poichè ne è storica la prova che l'Agenzia delle Entrate lo usa a piacimento puntando anche sulla irretroattività dei provvedimenti, che è contraria allo Statuto stesso, che ne censura fortemente il suo operato.

L'Autorità Doganale ha anche precisato che la disposizione si è resa necessaria per fornire in tempi rapidi delle risposte alle *censure mosse dalla Commissione europea sulla intempestività dei termini nazionali di attivazione delle procedure di riscossione coattiva dei dazi doganali*.

Il funzionamento dell'UE impone tempi rapidi per la riscossione delle risorse proprie perchè, come si sa, esse affluiscono al Bilancio europeo, ne costituiscono la linfa vitale e la loro mancata riscossione può provocare irrimediabili pregiudizi alla sua esistenza.

Gli interessi finanziari della UE vanno salvaguardati con priorità assoluta perchè sono parte fondamentale dello sviluppo notevole e sostenibile e dello stesso funzionamento, della nostra esistenza come cittadini europei.

La contrazione dei tempi negli atti esecutivi in Dogana non sarebbe spiegabile altrimenti perchè si capisce bene che i tempi minimi

dall'avviso di pagamento dovrebbero essere tali **da non comprimere la difesa del contribuente** oppure per dirlo meglio nei tempi brevi l'Amministrazione Finanziaria, quale *macchina perfetta*, dovrebbe consentire anche, attraverso il suo apparato burocratico, di soddisfare le doglianze del contribuente .

Non è così. L'Unione europea per il rispetto dei diritti del contribuente dovrebbe sferzare gli Stati membri a non dilungare il suo potere decisionale snellendo le impervie vie del contenzioso e raccorciandone i tempi al pari di quelli stabiliti per la riscossione.

La strada, a senso unico, che può normatizzare la disciplina della riscossione, uguale per tutti e ventisette i Paesi della UE, è uno strumento che non può essere impugnato da nessun giudice di merito, di legittimità o di costituzionalità nazionale: **il regolamento**, che non *dovrebbe* prestarsi ad interpretazioni da parte degli Stati membri, perchè è **efficace erga omnes** , è immediatamente *self executing*.

Sicuramente una tempistica ridotta comprime il potere di difesa da parte del contribuente che abbisogna di spazio e di tempo per dimostrare che la pretesa del fisco non sia irresistibile o addirittura illegittima.

Così, raccorciata la dinamica di difesa per gli interessi superiori della UE, bisogna domandarsi se l'Amministrazione finanziaria fosse in grado di esaminare nel tempo ristretto di dieci giorni le doglianze del contribuente e, nell'ipotesi che avesse ragione, annullare l'atto in autotutela.

Se il Fisco vuole evitare conflittualità deve mettersi sullo stesso piano del contribuente con parità di diritti e di doveri ma non esercitare il potere discrezionale invadendo la sfera giuridico-patrimoniale del contribuente.

Il Fisco *che verrà* dovrà ristabilire un equilibrio: il bilanciamento delle due posizioni e, soprattutto, adottare un principio fondamentale, **basato sulla buona fede del contribuente che non può essere compressa dal poter discrezione dell'Amministrazione Finanziaria**.

Non si può restringere la tutela cautelare con una giustizia tributaria non attrezzata per decidere nei termini previsti su un'istanza di sospensione poiché l'iter burocratico della PA è farraginoso ed abbisognano di un tempo molto più lungo per decidere su una doglianza del contribuente. Se il Fisco avesse una macchina perfetta che, nei tempi concessi al contribuente per il pagamento, sarebbe in grado anche di dare una risposta alle doglianze, sempre più crescenti e anche legittime, si

eviterebbe l'abisso del contendere. E' comodo, alla fine comprimere la tutela del contribuente che si trova in una posizione soccombente di fronte alla posizione dominante del Fisco.

E' un duello impari che la nostra **Legge delle Leggi**, la nostra **Costituzione, non consente. Bisogna considerare che è anche proponibile l'incostituzionalità della sospensione a tempo.**

E' vero che è sempre un azzardo parlare di incostituzionalità, ma se proprio si vuole essere sottili, c'è stata una sentenza della Corte Costituzionale, la n. 281 del 23 luglio 2010 che così sentenziava: “ *la tutela cautelare in un processo non può essere a tempo*”.

La Corte Costituzionale era intervenuta in seguito alla remittenza da parte del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, di una causa tra l'Inps ed un contribuente che aveva ricevuto una cartella di pagamento, notificata da Equitalia Esastri s.p.a., in qualità di agente della riscossione per una somma considerevole iscritta a ruolo dall'Inps. Ad avviso della Corte, la sospensione a *tempo* dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento sarebbe in contrasto, in primis, **con l'art. 24, secondo comma**, e, poi, contro **il disposto dell'art.111, secondo comma, della Costituzione** in quanto attribuisce all'ente impositore una posizione di indubbio vantaggio nei confronti della controparte, che, in tal caso, rimane sprovvista di tutela.

La riforma fiscale, tanta ventilata dalla politica, ha le gambe corte non riesce a decollare; bisogna solo augurarsi che dopo questo impasse politico si possa riprendere la strada maestra che conduca ad un bilanciamento tra la posizione del Fisco e quello del contribuente.

LE IMPOSIZIONI DELLA UE

La UE interviene in modo così drastico solo quando deve salvare le *sue tasche* ordinando agli Stati membri di eseguire ma farebbe bene a preoccuparsi anche dei cittadini e non usarli solo *per motivi di bandiera*. Tutto questo perchè non riesce a risolvere il problema principale della **armonizzazione**, della uniformità di comportamenti in tutto lo scacchiere comunitario.

Basta dare uno sguardo al **REGIME PROVVISORIO DEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI**, che doveva durare fino al 31/12/1996, ma ancora oggi siamo in un periodo in cui non trova assestamento l'imponibilità delle prestazioni di servizi, alla quale la UE ha posto mano con il varo delle Direttive **VAT PACKAGE 2008** ed ancora sembra una chimera **l'armonizzazione delle aliquote**.

Tutto questo ha provocato la voragine della **cifra oscura** dell'evasione dell'IVA intracomunitaria alimentata dal perdurare nello Spazio europeo di Paesi membri **a fiscalità privilegiata** contro i quali la UE non interviene consentendo distorsioni di traffici e *delocalizzazione* delle imprese.

Ancora peggio, la UE consente a questi Paesi da fare da **triangolo** nelle operazioni di scambi al fine di rendere morbida l'incisione fiscale dal punto di vista delle imposte dirette ed indirette consentendo di *evadere* i tributi.

Per di più, la UE ha consentito che questi Paesi stringessero molti trattati di convenzione contro le doppie imposizioni al fine di far transitare detto Paese dalle Black List a White list, concedendo così anche la deducibilità dei costi sostenuti in quel Paese.

CONCLUSIONI

E' doveroso in questa sede non prendersela con l'Agenzia delle Dogane per la ridotta tempistica dell'Agente della Riscossione ma bisogna tener conto delle responsabilità della UE che deve provvedere ad uniformare i comportamenti dei ventisette e stroncare sul nascere le posizioni di comodo, vuoi per il flusso che quel Paese produce ma vuoi anche perché alimenta nella sua famiglia l'insorgenza di *paradisi fiscali* provocando distorsioni nel mercato interno.

*(Si riporta il provvedimento -prot. 12035 del 1 febbraio 2013- delle Dogane con il quale ha rinviato l'applicazione della normativa al **28 marzo 2003**:*

L'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, ha innovato la disciplina della riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA all'importazione prevedendo che gli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle

dogane e dei monopoli ai fini del recupero delle risorse proprie tradizionali e dell'IVA all'importazione costituiscono titolo esecutivo decorsi dieci giorni dalla notifica al contribuente. Tali atti, oltre a contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di dieci giorni dalla loro ricezione, devono anche espressamente recare l'avvertimento che, decorso il termine ultimo per il pagamento, la 2 riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione, con modalità che saranno determinate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato.

La disposizione è finalizzata ad accelerare la riscossione delle somme dovute dall'attività di accertamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in materia di risorse proprie tradizionali e di IVA all'importazione e scaturisce dall'esigenza di fornire risposta, in tempi rapidi, alle censure mosse dalla Commissione europea sulla intempestività dei termini nazionali di attivazione delle procedure di riscossione coattiva dei dazi doganali.

L'Istituzione dell'Unione ha, infatti, affermato che il tempo impiegato tra la notifica dell'atto di accertamento e la notifica della cartella esattoriale, pur rientrando nei limiti stabiliti dalla normativa nazionale, non risulta coerente con il quadro giuridico dell'Unione in quanto, trattandosi di crediti immediatamente applicabili - ex art. 7 del Reg. (CEE) n. 2913/1992 -,

l'attività volta al recupero coattivo delle risorse proprie tradizionali deve essere improntata alla massima celerità ed efficienza, al fine di non pregiudicare gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Ciò premesso, è stato emanato il previsto provvedimento prot. n. 3204 R.U. del 21/01/2013 (pubblicato in data 24/01/2013 sul sito istituzionale di questa Agenzia in luogo della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale) entrato in vigore, secondo quanto previsto dal punto 5 del provvedimento stesso, il 28/01/2013.

*Al riguardo, poiché le disposizioni in parola comportano alcune modifiche degli adempimenti a carico dei contribuenti, si precisa che l'effettiva applicazione del citato provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della Legge 27/07/2000, n. 212 (disposizioni in materia dello statuto dei diritti del contribuente), è rinviata al **28 marzo 2013**, sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento.*

Si fa riserva di emanare istruzioni per conformare la procedura degli uffici alle nuove disposizioni in discorso.

INDAGINI FINANZIARIE

L'INNESCO NON E' AUTOMATICO - LISTE SELETTIVE "SI" MA L'INNESCO PUO' AVVENIRE SOLO IN SEGUITO AD ACCERTAMENTI GENERALI O PARZIALI- IL MANCATO RICONOSCIMENTO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DEI COSTI – GIURISPRUDENZA – LA RETTIFICA NON SI PUO' BASARE SOLO SUI MOVIMENTI BANCARI – L'UFFICIO DEVE INDICARE LA FONTE DEI REDDITI E L'ATTIVITA' SVOLTA DAL CONTRIBUENTE

I prelievi ed i versamenti sono contabilizzati come ricavi.

*I prelievi ed i versamenti **non giustificati** costituiscono compensi/ricavi **non dichiarati**. La presunzione relativa-legale autorizza l'Amministrazione finanziaria in un **Avviso di rettifica**.*

La forza di legge delle indagini bancarie proviene dall'art. 32 del DPR 600/73, che regola l'accertamento sulle imposte sui redditi, e dell'art. 51 del DPR 633/72, relativo alle "attribuzioni ed ai poteri degli Uffici dell'imposta sul valore aggiunto", l'Agenzia delle Entrate.

L'amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza) può procedere alle indagini del tipo bancario e finanziario nei confronti dei contribuenti, sottoposti ad accertamento, ispezioni o verifiche, *previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero per il Corpo della Guardia di Finanza del comandante regionale ovvero per l'Agenzia delle Dogane dal direttore regionale o interregionale*".

PRESUNZIONE LEGALE RELATIVA

Sostanzialmente, si tratta di una presunzione in cui la prova del fatto ignoto è data per assunta dalla legge. In tal caso l'onere della prova si sposta in capo al contribuente che, per evitare che i prelevamenti e versamenti si considerano ricavi o compensi tassabili ai fini delle imposte sul reddito, deve **provare la non veridicità del fatto ignoto presunto per legge.**

Tale presunzione è diversa da quella semplice che, per assurgere a dignità di prova deve presentare i requisiti di **gravità, di precisione e di concordanza.**

La presunzione legale, prevista dall'art. 32 del D.P.R. 600/73, opera, comunque, nell'ambito di un controllo in cui l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare che si riferisce ad **un'attività imponibile.**

Chiariamoci, deve trattarsi di un'attività imprenditoriale o di lavoro autonomo ma non certamente di un lavoratore dipendente. I giudici regionali (vedi le sentenze riportate in basso) hanno tracciato una linea di confine ben precisa tra lavoratore dipendente e lavoratore autonomo (artistico o imprenditoriale) ritenendo che **le indagini finanziarie** devono essere dirette a ricostruire la effettiva capacità contributiva del contribuente e, pertanto, non possono essere usate ad *libidinem* o, comunque, a discrezione degli investigatori. Questo costituisce il grosso pericolo per il contribuente non essendoci un **limite all'abuso del diritto e allo strapotere discrezionale dell'Amministrazione finanziaria.**

Per effetto del DL 201/2011 **l'Anagrafe Tributaria**, istituita ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del DL 223/2006, dovrà essere alimentata automaticamente di tutte le movimentazioni finanziarie dei contribuenti

L'obbligo della comunicazione è scattato a carico:

- a) delle banche;
- b) delle Poste Italiane;
- c) delle SIM, le società di investimento mobiliare;
- d) degli OICR, gli organismi di investimento collettivo del risparmio;
- e) delle SGR, le società di gestione del risparmio;
- f) delle società fiduciarie;
- g) delle società ed enti di assicurazione per le attività bancarie;
- h) degli altri intermediari.

I soggetti, di cui sopra, **entro il 31 ottobre c.a.**, sono obbligati a trasmettere all'**Anagrafe tributaria**, di cui al D.L. n. 98/2011 e al cd.

D.L. *Salva Italia* 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, tutte le informazioni e tutti i dati, relativi all'anno 2011, dei conti correnti, dei conti deposito titoli e/o obbligazioni, delle cassette di sicurezza, dei certificati di deposito, dei buoni fruttiferi, dei prodotti derivati e così via.

L'oggetto della comunicazione va individuato:

- a) nei dati identificativi del rapporto, riferito a persona fisica o giuridica che ne ha la disponibilità, inclusi i procuratori e i delegati, e a tutti i cointestatari dei rapporti, nel caso di intestazione a più soggetti;
- b) dati relativi ai saldi del rapporto, distinti in saldo iniziale e saldo finale al 31 dicembre, dell'anno a cui è riferita la comunicazione;
- c) per i rapporti accesi nel corso dell'anno il saldo iniziale alla data di apertura, per i rapporti chiusi nel corso dell'anno il saldo contabilizzato antecedente la data di chiusura;
- d) dati relativi agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare e avere per ogni tipologia di rapporto, conteggiati su base annua.

I TERMINI PER LA COMUNICAZIONE

Le scadenze dell'invio dei dati all'Anagrafe tributaria sono così state calendarizzate:

- in linea generale, al 30 aprile di ogni anno successivo all'anno in corso;
- al 31 ottobre 2013, per i dati relativi all'anno 2011;
- al 31 marzo 2014, per i dati relativi all'anno 2012;
- al 30 aprile 2014, per i dati relativi all'anno in corso.

ATTENZIONE! L'innescò per le indagini bancarie non è automatico e non può scaturire dalle liste selettive delle indagini stesse.

L'innescò deve aversi a seguito di un accertamento generale o parziale o da accessi e verifiche presso il contribuente.

INCIDENZA PERCENTUALE DEI COSTI

Una sentenza della Commissione tributaria Regionale del Lazio mette a fuoco il disconoscimento da parte del Fisco dell'incidenza percentuali dei costi nell'ipotesi di un accertamento di maggior ricavi per effetto delle indagini finanziarie.

CTR LAZIO SENT. N. 124 DEL 2 APRILE 2012;

CORTE DI CASSAZIONE 29 DICEMBRE 2010 N. 26295;

CTR LIGURIA 22 LUGLIO 2011 N. 85;

CTR MARCHE 17 MAGGIO 2009, N. 107;

CTR MARCHE 21 OTTOBRE 2008, N.124;

CTR SICILIA 3 DICEMBRE 2003, N. 59;

CTP MACERATA 30 GENNAIO 2007, N. 1634

L'importante decisione della CTR LAZIO, sentenza 2 aprile 2012, n. 124, richiamando la sentenza del Giudice delle Leggi la n. 225 del 2005 sulla pronuncia di costituzionalità dell'art. 32, primo comma n. 2, del

D.P.R. 600/73, nella parte in cui prevede che i prelevamenti effettuati nell'ambito dei rapporti bancari siano posti a base delle rettifiche ed accertamenti dell'amministrazione finanziaria, dichiarando **non fondata la questione di legittimità costituzionale** in quanto la norma in questione si sottrae alla censura dell'art. 53 della Costituzione, ha sostanzialmente affermato che *“in caso di accertamento induttivo, occorre considerare non soltanto i maggiori ricavi accertati ma anche l'incidenza percentuale dei costi relativi, i quali devono essere detratti dall'ammontare dei prelievi non giustificati”*.

La CTR del Lazio, proprio in virtù del principio di capacità contributiva, sancito dalla Legge delle leggi, in relazione ai maggiori ricavi accertati di tener conto dell'incidenza percentuale dei relativi costi, i quali vanno detratti dall'ammontare dei prelievi non giustificati.

CTR LOMBARDIA SENTENZA 26/50/2013 – VIOLAZIONE DELL'ART. 32 D.P.R. 600/73.

IVA

LA DIRETTIVA 2010/45/UE DEL CONSIGLIO DEL 13 LUGLIO 2010 RECANTE MODIFICHE AL SISTEMA COMUNE D'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER QUANTO RIGUARDA LE NORME IN MATERIA DI FATTURAZIONE

LE CONSIDERAZIONI DELLA UE

Il Consiglio della UE con la presente Direttiva ha fissato le condizioni e le norme riguardante il sistema dell'imposta sul valore aggiunto con riguardo alla fatturazione, per semplificare il sistema d'Iva e per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno. La UE ha una necessità di migliorare la fatturazione modificando alcuni obblighi relativi alle informazioni che dovranno figurare nella fattura per consentire un migliore controllo dell'imposta. L'obiettivo della UE è garantire un trattamento uniforme alle cessioni di beni /prestazioni di servizi transfrontalieri e nazionali e contemporaneamente promuovere e favorire la fatturazione elettronica. Non vanno trascurate le norme sulla esigibilità dell'IVA, dovuta sulle cessioni e sugli acquisti intracomunitari di beni, per assicurare che i dati che affluiscono al sistema VIES, attraverso gli elenchi nominativi, siano uniformi e tempestivi. E', inoltre, opportuno che le cessioni di beni effettuate in modo continuativo si considerino effettuate alla fine di ogni mese di calendario. Prestare molta attenzione da parte degli Stati membri per consentire loro di controllare i beni che sono trasportati temporaneamente da uno Stato membro all'altro attraverso le informazioni dettagliate che scaturiscono dalle registrazioni in merito alle perizie in guisa che gli Stati membri siano in grado di distinguere le cessioni di beni dalle prestazioni di servizi.' molto importante mettere gli Stati membri in condizione di autorizzare la contabilizzazione dell'Iva, tramite un regime di contabilità di cassa, che consenta al fornitore/prestatore di pagare l'Iva all'Autorità competente quando ha ricevuto il pagamento della cessione/prestazione e che stabilisca il suo diritto a detrazione all'atto del pagamento della cessione/prestazione. Tutto questo per fare in modo che le fatture corrispondono a cessioni/prestazioni effettivamente avvenute, realmente effettuate assicurandone l'autenticità,

l'integrità e leggibilità. Secondo la UE l'autenticità e l'integrità potrà essere assicurata solo ricorrendo alla trasmissione elettronica e alle firme elettronicamente avanzate. L'intervento della UE sulla semplificazione, sulla modernizzazione e sulla armonizzazione della fatturazione non può avvenire se ogni Stato membro interviene come meglio ritiene opportuno ma sicuramente può essere meglio realizzata intervenendo in base al principio di sussidiarietà, di cui all'art. 5 del Trattato dell'Unione europea.

IL RECEPIMENTO DEGLI STATI MEMBRI

La Direttiva, entrata in vigore l'11 agosto 2010, recante modifica alla Direttiva 2006/112/CE, si era resa necessaria per completare la normativa della *prima* direttiva sulla fatturazione, la n. 2001/115/CE., Le nuove regole sulla fatturazione, previste dal D.L. 11 dicembre 2012, n. 216, il cd. *Decreto Salva Infrazioni*, convertito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, la cd. **Legge di stabilità 2013**, sono entrate in vigore il 1 gennaio 2013.

Le **modifiche** sono state apportate all'art. 21 del DPR 633/72 mentre è stato riscritto completamente l'art. 39 del D.L. 331/1993, convertito, con modificazioni, dalla **Legge 427/93**, che presiede sul regime provvisorio degli scambi intracomunitari.

In particolare:

- è stato stabilito **l'obbligo di emettere la fattura anche per le operazioni carenti del requisito della territorialità;**
- sono stati rivisti **i termini di emissione e di registrazione delle fatture relative alle operazioni intracomunitarie;**
- è stato fissato **il requisito della numerazione progressiva;**
- è stato ristabilito **l'obbligo di riportare il numero di partita IVA del cessionario/comunitario/committente nazionale;** obbligo di indicare il numero di identificazione del cliente UE oppure il codice fiscale del cliente nazionale che agisce come consumatore finale;
- sono state definite le caratteristiche della **fattura elettronica;**
- è stata istituita **la fattura semplificata;**
- è stata introdotta **la fatturazione differita** anche per le prestazioni di servizi, individuabile con idonea documentazione.

PRIMA NOVITA'

La novità ci proviene dal disposto del comma 6-bis dell'art. 21 del decreto Iva che così recita:

“I soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sottoelencate, quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano il luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'art. 10, nn. da 1 a 4 e 9, effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione Europea, con l'annotazione “inversione contabile”;

b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dall'Unione europea, con l'annotazione "operazione non soggetta".

E' chiara la volontà del legislatore che come tutte le fatture nelle quali in luogo dell'imposta, perchè operazione non imponibile o non soggetta, **deve essere indicata la norma comunitaria o nazionale, in tutte le operazioni territorialmente non rilevanti in Italia, ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72**, che furono riscritti ed introdotti con il recepimento delle Direttive comunitarie, cd. **VAT PACKAGE 2008**.

In particolare:

- sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi (diverse da quelle di cui all'art 10 stesso decreto dai nn. 1 a 4 -prestazioni di servizi connessi alla negoziazione di crediti, operazioni di assicurazioni, riassicurazioni e di vitalizio, le operazioni relative a valute estere), effettuate nei confronti di un soggetto passivo UE tenuto ad applicare il *reverse charge*;

- in ogni caso per tutte quelle operazioni che sono effettuate **fuori dal territorio nazionale**.

In questo ambito preme precisare che la previgente normativa, con decorrenza dal 1° gennaio 2010, aveva previsto l'obbligatorietà della fatturazione e registrazione delle operazioni, cd. *generiche*, ma le aveva escluse dal volume di affari. Una norma agevolativa per coloro che utilizzavano regimi particolare dell'Iva e soprattutto se avevano lo **status di esportatore abituale** perchè, ovviamente, con tali operazioni contribuisce a raggiungere il tetto che consente di rimanere in quel determinato regime, come per un soggetto passivo che utilizza il regime Iva per cassa o la liquidazione trimestrale IVA o che utilizzi il plafond. Avendo i requisiti di cui all'art. 1 del D.L. 746/83, convertito dalla Legge 27 febbraio 1984, n. 17 e successive modificazioni.

IL CONTENUTO DELLA FATTURA

La legge di stabilità ha apportato importanti novità sul contenuto obbligatorio della fattura.

In particolare, il comma 2 dell'art. 21 del DPR 633/72, così specifica:

"la fattura contiene le seguenti indicazioni:

a) la data di emissione;

b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;

c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

d) numero di partita IVA del soggetto cedente o del prestatore;

e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

f) **numero di partita iva del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in altro Stato UE, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa arte o professione, codice fiscale;**

g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;

h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15, primo comma, n. 2;

i) corrispettivi relativi ad altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;

l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;

m) data della prima immatricolazione o iscrizione nei pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, **se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi**, di cui all'art. 38, comma 4, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

n) annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

Il comma 2 dell'art. 21, ora descritto, è stato sostituito dall'art. 1, comma 325, lett. d) n. 1 L. 24 dicembre 2012, n. 228 con effetto, ai sensi dell'art. 1, co. 315 della stessa legge, dalle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2013, fatti salvi gli effetti per la mancata conversione del decreto legge 216/2012.

Pertanto, rispetto alla previgente normativa nulla cambia per quanto riguarda i dati identificativi del cedente o prestatore mentre diviene obbligatorio **l'indicazione del numero di partita IVA per il cessionario o committente** oppure **il codice fiscale** se trattasi di un rapporto B2C, cioè vale a dire di un privato consumatore.

EMISSIONE DELLE FATTURE SENZA APPLICAZIONE DELL'IVA – INDICARE IN LUOGO DELL'IMPOSTA LE ANNOTAZIONI SPECIFICHE

“La fattura è emessa al momento di effettuazione dell'operazione così come è previsto dall'art. 6 del DPR 633/72. La fattura cartacea è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all'altra parte”.

Così il comma 4 dell'art. 21 del decreto sull'imposta sul valore aggiunto che prevede alcune deroghe in merito:

- alla **fattura differita** che, supportata da idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti dello stesso soggetto, può essere emessa una sola fattura **entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;**

-alla fattura senza applicazione dell'imposta, perchè fuori campo IVA, per le prestazioni cd. generiche, di cui all'art.7-ter del DPR 633/72, la fattura deve essere emessa **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione;

-alla fattura nei confronti di un soggetto passivo extracomunitario, la fattura è emessa **entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;**

-alla fattura per cessioni di beni, effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente **la fattura è emessa il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.**

| | |
|--|--|
| FATTURA DIFFERITA | ENTRO IL 15 DEL MESE SUCCESSIVO ALLA SUA EMISSIONE, PREVIO IDONEA DOCUMENTAZIONE |
| FATTURA FUORI CAMPO IVA | C/S |
| FATTURA NEI CONFRONTI DI UN SOGGETTO PASSIVO EXTRAUE | C/S |
| FATTURA EMESSA DAL CESSIONARIO NEI CONFRONTI DI UN TERZO | ENTRO IL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI EMISSIONE DELLA STESSA |

ATTENZIONE: LA REGISTRAZIONE delle fatture di cui sopra deve essere effettuata entro quindici giorni e con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione. Così l'art. 23, comma 1, DPR 633/72 essendo stato abrogato il comma 4 dello stesso articolo, per effetto dell'art. 6, comma 9, lett.a) del DPR 9.12.1996, n. 695, entrato in vigore dal 21 febbraio 1997

LE TIPOLOGIE DI OPERAZIONI SENZA IVA E LE ANNOTAZIONI SPECIFICHE

| OPERAZIONI SENZA IVA | ANNOTAZIONI SPECIFICHE SU FATTURA |
|--|---|
| CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI EFFETTUATE CON PAESI TERZI | OPERAZIONE NON SOGGETTA |
| BENI VINCOLATI ALLA TEMPORANEA IMPORTAZIONE, BENI INTRANSITO, BENI IN DEPOSITI DOGANALI ED IVA -EX ART. 7-BIS DPR 633/72 | OPERAZIONE NON SOGGETTA |
| CESSIONI ALL'ESPORTAZIONI ART. 8, 8-BIS, 9 E 38-QUARTER DPR 633/72 | OPERAZIONI NON IMPONIBILI |
| OPERAZIONI EX ART. 10 DPR 633/72 | OPERAZIONE ESENTE |
| OPERAZIONI REGIME DEL MARGINE RELATIVO AI BENI USATI D.L. 41/85 | OPERAZIONE IN REGIME DEL MARGINE BENI USATI O OGGETTI D'ARTE O OGGETTI DI ANTIQUARIATO O COLLEZIONE |

| | |
|---|--|
| OPERAZIONI EFFETTUATE DA AGENZIA DI VIAGGIO EX ART. 74-TER | OPERAZIONE PER AGENZIA DI VIAGGIO EX ART. 74-TER |
| OPERAZIONI <i>GENERICHE</i> EX ART. 7-TER DPR 633/72 | OPERAZIONE FUORI CAMPO IVA |
| OPERAZIONI SOGGETTE A <i>REVERSE CHARGE</i> ART. 17, COMMI 5 E 6, DPR 633/72 | REVERSE CHARGE O INVERSIONE CONTABILE |
| CESSIONI EX ART. 74, COMMI 7 E 8, DPR 633/72 | REVERSE CHARGE O INVERSIONE CONTABILE |
| CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI (DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALL'ART. 10 | |

NUMERAZIONE DELLA FATTURA

il novellato art. 21, comma 2, lett. a), che definisce il contenuto obbligatorio della fattura, troviamo che deve contenere *il numero progressivo che la identifichi in un modo univoco*; vale a dire non è più previsto l'obbligo della numerazione progressiva per **anno solare** e che **debba iniziare obbligatoriamente con "1"**.

E' intervenuta a riguardo anche l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 10/E del 10/1/2013 che ha precisato che può utilizzarsi qualsiasi numerazione purchè univoca nel senso che per esempio da gennaio 2013 si poteva continuare con il numero successivo dello scorso anno fino alla cessazione dell'attività oppure iniziare dal 1 gennaio 2013 con il numero "1" e proseguire progressivamente negli anni successivi oppure proseguire ogni anno con il numero 1 ma contraddistinto dall'anno di emissione: 1/2013, 2/2013, 3/2013 e così via.

| | |
|---|---|
| NUMERAZIONE PROGRESSIVA ANNO PRECEDENTE | IN TAL CASO CONTINUARE DAL NUMERO SUCCESSIVO A QUELLO CHE HA TERMINATO LA NUMERAZIONE DELLO SCORSO ANNO |
| NUMERAZIONE INIZIO ANNO 2013 | PROSEGUIRA' IN MODO PROGRESSIVO ANCHE PER GLI ANNI SUCCESSIVI; |
| NUMERAZIONE INIZIO OGNI ANNO SOLARE | NUMERAZIONE CONTRADDISTINTO DALL'ANNO DI EMISSIONE |

IVA INTRACOMUNITARIA

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

LA RISCrittURA DELL'ART. 39 DEL D.L. N. 331/1993 PER L'INDIVIDUAZIONE DEL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

Le novità sono intervenute anche in tema di fatturazione e registrazione delle operazioni intracomunitarie. E' stato riscritto completamente l'art.

39 del D.L. n. 331/1993, convertito, con modificazioni, dalla L.427/93 sia in merito al **momento di effettuazione dell'operazione**, sia per le **cessioni che per gli acquisti intracomunitari**, che per la **esigibilità dell'IVA**.

Si deve notare che con le nuove verifiche viene ad accadere che si verifica uno sfasamento tra le cessioni e gli acquisti nell'ambito UE perchè **la cessione rileva al momento della consegna o della spedizione** mentre l'acquisto al **momento dell'arrivo del bene** nel potere di disporre per il proprietario.

L'art. 39 citato così al 1° comma:

”Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si verificano in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si verificano gli effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all'art. 50, comma 5.omissis”.

| | |
|---|---|
| FATTURAZIONE DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE | LA FATTURA VA EMESSA ENTRO IL 15 DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE E VA ANNOTATA NEL REGISTRO DELLE FATTURE EMESSE ENTRO ENTRO IL TERMINE DI EMISSIONE CON RIFERIMENTO AL MESE DI EFFETTUAZIONE |
| MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE | LA CESSIONE INTRACOMUNITARIA SI CONSIDERA EFFETTUATA ALL'ATTO DEL TRASPORTO O DELLA SPEDIZIONE AL CESSIONARIO O AL TERZOPETR SUO CONTO NEL TERRITORIO DELLO STATO L'ACQUISTO INTRACOMUNITARIO AL MOMENTO DELL'ARRIVO DEL BENE DALLO STATO UE |

DIFFERENZA TRA FATTURAZIONE ANTICIPATA E ACCONTI CON POSTICIPO DELLA CONSEGNA DEI BENI

Nell'ipotesi di fatturazione anticipata, rispetto alla spedizione o alla data di inizio trasporto, il momento di effettuazione dell'operazione corrisponde al **ricevimento della fattura**. Gli acconti, diversamente

dalla previgente normativa, **non rilevano p** ai fini del momento di effettuazione delle operazioni.

NUOVO TERMINE DI EMISSIONE DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE

Il termine di emissione della fattura intracomunitaria corrisponde al **15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.**

A seguito della modifica dell'art. 47, comma 4, del D.L. 331/93 la fattura relativa alla cessione intracomunitaria deve essere registrata **distintamente** nel registro delle fatture emesse entro il predetto termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione. (entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione).

ACQUISTI INTRACOMUNITARI

L'art. 46, comma 1. D.L. n. 331/93, modificato dalla legge di stabilità, sottolinea che la fattura acquisti, emessa dal fornitore UE, **previa integrazione, doppia annotazione, deve essere annotata distintamente nel registro degli acquisti entro il giorno quindici del mese successivo a quello di ricezione della fattura e, con riferimento al mese precedente**, mentre nel registro delle fatture emesse seguendo la numerazione progressiva con addebito dell'imposta e, comunque, entro **il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura.**

Dal 1° gennaio 2013 rimane fermo il principio che la registrazione dell'Iva a credito deve avvenire **prima della liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale** nella quale si esercitato il diritto alla detrazione.

NOVITA' MANCATA RICEZIONE DELLA FATTURA -AUTOFATTURA

Nell'ipotesi di mancata ricezione della fattura entro il **secondo mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione, **l'acquirente è tenuto ad emettere entro il 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione, un'apposita autofattura.**

L'annotazione nel **registro delle fatture emesse** segue la regola generale; va effettuata entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

La legge di stabilità, recependo la Direttiva 2010/45/UE, ha modificato l'art. 21, comma 1, equiparando la fattura cartacea con la fattura emessa e ricevuta in qualsiasi formato elettronico fermo restando che ci deve essere **il consenso da parte del destinatario.**

Il momento di emissione della fattura elettronica corrisponde al momento della sua emissione o della sua messa a disposizione del cessionario o committente.

E' fondamentale quando riporta l'art. 21, comma 3, fondato sulla **garanzia** che deve dare **l'operatore economico sull'autenticità dell'origine, sull'integrità del contenuto e sulla leggibilità del documento.**

Tale garanzia si esplica nel modo seguente:

| modalità | certificazione | invio | Consenso | archivio |
|--|---|--------------------------------------|---|--|
| EMMISSIONE FATTURA CON SISTEMA INFORMATICI | APPOSIZIONE DELLA FIRMA DIGITALE SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE | INVIO FATTURA IN FORMATO ELETTRONICO | OBBLIGATORIO IL CONSENSO DEL DESTINATARIO | CONSERVAZIONE E DELLA FATTURA Co Si COME E' STATA INVIATA O RICEVUTA |

La fattura creata in formato cartaceo, scannerizzata, invio e ricevimento tramite posta elettronica; solo in tal modo si parla di fattura elettronica.

Per quanto riguarda l'invio può avvenire sottoforma di messaggi strutturati - formato XML- oppure messaggio di posta elettronica con un allegato Pdf.

L'attestazione della data, l'autenticità dell'origine, nella previgente normativa, erano garantiti:

- dalla firma elettronica;
- dalla trasmissione tramite EDI.

Con la normativa dal 1° gennaio 2013 la garanzia va data con:

- dalla firma elettronica qualificata, nel senso, deve essere ottenuta con una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al suo firmatario e la sua univoca autenticazione informatica, creata con mezzi con i quali il firmatario ha il controllo esclusivo;
- dalla trasmissione tramite EDI;
- da sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento certo tra la fattura e la cessioni di beni o prestazioni di servizi.

La fattura può essere inviata anche con PDF allegato ad una e-mail ma la fattura può essere considerata elettronica solo che chi l'ha emessa abbia istituito un sistema di controllo di gestione ed abbia avuto il consenso del destinatario.

LA FATTURA SEMPLIFICATA

La fattura semplificata, introdotta nel DPR 633/72, è contenuta nel nuovo articolo aggiunto al DPR citato: l'art. 21-*bis*, che al 1° comma stabilisce:

“la fattura di ammontare complessivo non superiore a 100 euro, nonché la fattura rettificativa di cui all'art. 26, può essere emessa in **modalità semplificata**, in luogo di quanto previsto dall'art. 21, almeno le seguenti indicazioni:

- a) data di emissione;
- b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza e domicilio del **soggetto cedente o prestatore**, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- d) numero di partita iva;
- e) ditta, denominazione sociale,ect.. **del cessionario o committente; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o numero di partita iva, ovvero in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;**
- f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
- g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
- h) per le fatture emesse ai sensi dell'art. 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate:
 - 2.omissis....;
 - 3.omissis....”.

La legge di stabilità ha anche precisato che la **fattura semplificata**, modificando l'art. 1 della Legge n. 18/83, ha previsto la possibilità di emettere la fattura semplificata anche con **gli apparecchi misuratori fiscali**. In tal caso la fattura dovrà contenere: la ditta, la denominazione o la ragione sociale o nome e cognome della persona fisica, numero di partita IVA ed indirizzo commerciale.

Esempio:

| | |
|--|---------------------|
| Alfa srl via beta 81022 -Casagiove | Partita iva cliente |
| Fattura n. 1/2013 | |
| Oggetto: vendita mobile | |
| Totale € 75 | |
| Operazione assoggettata ad Iva del 21% | |

Esempio di scontrino fiscale che espone l'aliquota iva applicata

| | |
|---|---------|
| Ditta alfa srl via beta 81022 Casagiove (ce) PARTITA IVA 0000000000 | |
| OPERATORE 01 | R 0015 |
| IMPONIBILE 10% | € 35,00 |

| | |
|---------------|---------|
| SUB TOTALE | € 35,00 |
| TOTALE | € 35,00 |
| 12/04/2013 | 0500 |
| MF GL | 100120 |

Esempio: scontrino fiscale parlante

| | |
|--|---------------|
| Ditta ALFA via beta 81022 Casagiove (Ce) PARTITA IVA 000000000000 | |
| <i>CF CNTFRS50M13C860L</i> | |
| <i>Nr. 2500 12/04/2013</i> | |
| <i>ACQUA</i> | <i>€ 0,70</i> |
| <i>CORNETTO</i> | <i>€ 1,00</i> |
| <i>CAFFE'</i> | <i>€ 0,90</i> |
| <i>TOTALE</i> | <i>€ 2,60</i> |
| <i>CONTANTI</i> | <i>€ 3,00</i> |
| <i>RESTO</i> | <i>€ 0,40</i> |
| <i>MF AC 7500850</i> | |

PENAL TRIBUTARIO**OMESSE RITENUTE: IL TRIBUNALE DI NOVARA ESCLUDE IL DOLO DEL REATO DI OMESSO VERSAMENTO.**

“Quando il sostituto d'impresa non ha potuto adempiere perché la crisi di liquidità che ha colpito la società non è stata determinata da atti di mala gestio, posta in essere dal management,, segnatamente dall'odierna imputata, ma che anche che essa imputata, sciolta la società e nominata liquidatrice, ha versato nel patrimonio sociale risorse proprie personali e si è fattivamente attivata presso la società di riscossione” (Tribunale di Novara, sentenza 21 marzo 2013). Ci vuole una class actions nei confronti dei due soci in affari: Agenzia delle Entrate ed Agente della riscossione.

La crisi di liquidità, che attanaglia l'Italia, non è solo nazionale e neanche solo europea ma che ha coinvolto tutto lo scacchiere mondiale, per effetto dei debiti della PA, *ha colpito ed affondato* una marea di contribuenti e la crescita continua a rimanere sottozero.

La cosa non può finire qui perché uno Stato democratico, forse solo sulla carta, non solo ha affossato i suoi creditori ma li ha tartassati con l'Agente della riscossione addebitando sanzioni ed interessi che sono superiori alla stessa imposta dovuta.

Doveva essere lo Stato a preoccuparsi che il contribuente aveva abbassato o azzerato il suo volume di affari, era fallito o addirittura si era indebitato fino al collo. Non ha alcuna attenuante perché ha invaso

anche la sua privacy, quindi, *non poteva non sapere*; avrebbe dovuto sospendere l'attività di riscossione per dare all'imprenditore un po' di ossigeno per farlo sopravvivere.

Qui non può nascondersi che il contribuente, cittadino europeo, ha subito un danno materiale e morale che il Fisco dova pagare; bisogna attrezzarsi per chiamare i *due soci in affare* Agenzia delle Entrate ed Agente della riscossione che hanno invaso i diritti personalissimi, i diritti all'immagine, ben tutelati dall'Unione Europea. Una *class actina* nei confronti del Fisco che dovrebbe partire dalle stesse categorie di professionisti ed imprese per far risorgere le centinaia di migliaia di imprese che sono scomparse dalla circolazione. Anche la categoria dei professionisti ha subito un danno senza precedenti.

PREVIDENZA E FISCALITA'

IL NUOVO CONTRIBUTO SULLE CESSAZIONI DEI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO – IL “PIZZO” SUGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI – LA CIRCOLARE N. 44 DEL 22 MARZO 2013 DELL'INPS – INCENTIVO PER LE IMPRESE A NON ASSUMERE: “PREMIO”

*Le sacerdotali intenzione del legislatore del lavoro di incrementare l'occupazione sprigiona meccanismi che girano nel senso antiorario portando le imprese a non assumere personale a tempo indeterminato perchè costituisce un boomerang che impatta sulle spalle dell'imprenditore. La legge di stabilità, la legge 24 dicembre 2012, n. 228, tra l'altro, ha apportato incisive e destabilizzanti misure nel sistema previdenziale che hanno un impatto dirompente sull'occupazione contribuendo alla crescita zero, anzi sottozero, del Paese. Le preoccupanti modifiche sono state apportate alla legge 92/2012, che presiede sulla riforma del lavoro, in guisa da inizializzare il nuovo sistema degli ammortizzatori **sociali** per i settori sprovvisti di tutela ed avviare alcuni aspetti dell'Assicurazione per l'impiego (Aspi).*

*L'art. 1, comma 250, della citata legge di stabilità ha riformulato la lettera f) del comma 31 dell'art. 2 della legge 92/2012 ed ha generato un contributo del datore di lavoro, pari al 41% del massimale mensile di Aspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, a prescindere se il periodo di lavoro sia stato caratterizzato da lavoro diverso di quello a tempo indeterminato. Questa **pia intenzione** produce un danno senza precedenti storici, inventato per castigare quegli operatori che, in tempi di crisi globale del sistema economico del pianeta, hanno l'ardire di assumere.*

Il nuovo testo legislativo, così recita: “*Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla Aspi, intervenuti a decorrere dal 1 gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% del massimale mensile di*

AspI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30”.

Le variazioni introdotte dalla *legge di stabilità*, hanno apportato significative modifiche alla legge 92/2012 che ha riformato il mercato del lavoro. Il comma 252 dell'articolo unico della legge di stabilità alla lettera f) riformula il comma 31 dell'art. 2 della legge 92/2012 in modo da agganciare il contributo al teorico diritto dell'ASI del lavoratore che è stato licenziato.

La conseguenza di tale costrutto comporta per i datori di lavoro l'assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto della nuova indennità, *a prescindere dalla effettiva percezione della stessa.*

Pertanto, restano escluso dall'obbligo contributivo:

-le dimissioni, ad eccezione di quelle per giusta causa o intervenute durante il periodo di maternità;

-il decesso del lavoratore;

-le risoluzioni consensuali ad eccezione di quelle derivanti da procedure di conciliazione e per i trasferimenti del dipendente ad altra sede della stessa azienda, distante più di 50 Km dalla residenza del lavoratore, *mediamente raggiungibile in 80 minuti e più con i mezzi pubblici.*

Il legislatore, in una crisi profonda globale che il pianeta sta attraversando con la disoccupazione alle stelle e con la crescita sottozero, emargina quell'imprenditore che le contestuali difficoltà di produzione, la mancanza di domanda, l'obbligano a ridurre i costi per una diminuzione del volume di affari, che negli ultimi anni è andato contraendosi spaventosamente.

E' come se il legislatore condannasse l'imprenditore che non sia in grado di produrre e che solo la gigantesca portata della crisi planetaria l'ha portato a margine del sistema economico destabilizzato.

MISURA DEL CONTRIBUTO – LA CIRCOLARE N. 44 DEL 22 MARZO 2013

CONTRIBUTO MASSIMO PARI A € 1.180 PER L'ANNO 2013 , ANNUALMENTE RIVALUTATO SULLA BASE DELLA VARIAZIONE ISTAT.

-PER OGNI DODICI MESI DI ANZIANITA' AZIENDALE NEGLI ULTIMI TRE ANNI, LA CONTRIBUZIONE E' PARI A € 483,80 (€ 1180 X 41%);

L'INPS, sciogliendo la riserva contenuta al punto 5 della Circolane n. 140/2012 ha fornito chiarimenti in merito ai criteri di determinazione del contributo dando istruzioni ai datori di lavoro che dovranno attenersi al versamento della contribuzione.

Così, l'esempio della circ. 44/2012 dell'INPS, per coloro che possono vantare tre anni di anzianità, il contributo è pari a € 1.451,00 (€483,80 x 3).

La circolare si snoda nel modo seguente:

- il contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
- la misura del contributo;
- i casi di esclusione dall'obbligo di versamento del contributo;
- le modalità operative.

IN SINTESI

Il contributo colpisce le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ponendo a carico del datore di lavoro un fardello del 41% del massimale mensile di Aspl per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

La misura del contributo è pari al diritto teorico dell'ASpl per il lavoratore il cui rapporto di lavoro è stato interrotto ed è pari a € 1.180 per l'anno 2013, rivalutato in base all'indice ISTAT negli anni a seguire, dovuto a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato; il che significa che la misura non cambia, indipendentemente se il lavoro era full time o part time, andando a provocare una diversità di trattamento.

Un *incentivo* a non assumere nemmeno a tempo parziale.

LE VICENDE DEL CONTRIBUTO

Le caratteristiche principali del contributo:

- è scollegato all'importo della prestazione individuale;
- è calcolato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto;
- nel computo sono inclusi tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato;
- non è prevista una rateizzazione del contributo;
- è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato, diversi dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore.

CASI DI ESCLUSIONE DELL'OBBLIGO DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO

L'esclusione è prevista per i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d'ingresso nelle procedure di mobilità fino al 31 dicembre 2016.

Non è dovuto, per gli anni 2013-2015, il contributo, di cui si discorre, nei seguenti casi:

- licenziamenti effettuati *in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succeduti assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione*

di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNNLL;

-di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

MODALITA' OPERATIVE

Il contributo deve essere assolto **entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro**. Cosicché, se il licenziamento avviene, per esempio, nel mese di maggio 2013 il contributo deve essere pagato entro la denuncia riferita al mese di giugno 2013, i cui termini di versamento e di trasmissione sono fissati per il **16 luglio e 31 luglio 2013**.

Il nuovo codice da utilizzare è **M400**, quale *Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 2, comma 31, della legge 92/2012*; **per gli arretrati** va utilizzato il codice **M401**, quale *“Arretrati Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato”*.

St. CAMPANILE

QUESITI

QUESITO N. 1 - INTRASTAT

UN NS CLIENTE NON HA INVIATO I RIEPILOGHI ACQUISTI INTRACOMUNITARI INERENTI I SEGG PERIODI:

1^ TRIM. ANNO 2011;

2^ TRIM ANNO 2011;

4^ TRIM ANNO 2011;

2^ + 3^ + 4^ TRIM 2012;

SIAMO RIUSCITI AD INOLTRARLI. DESIDERIAMO CONOSCERE, PER REGOLARIZZARE IL TUTTO, QUALE SANZIONE DEVE PAGARE E COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO, CON F 24 ???OGNI TRIMESTRE UNA SANZIONE ???OPPURE UN SOLO VERSAMENTO PER TUTTI I PERIODI ?GRATI DI UNA TUA RISPOSTA

RISPOSTA

Rispondo subito: per gli elenchi 2011, bisognava, comunque, presentarli sperando in una sanzione ridotta ma non si può fare il ravvedimento in quanto il tempo che si aveva a disposizione, ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2012, E' SCADUTO. Per gli intrastat 2012 si può fare il ravvedimento presentando un Intrastat per ogni elenco omesso. La sanzione FINO AL 31 GENNAIO 2012 ERA DI € 51. Sono dovuti anche GLI INTERESSI LEGALI, che vanno dal 25 FEBBRAIO al momento della presentazione del modello. Nella fattispecie per l'omessa

presentazione del modello INTRASTAT del secondo trimestre 2012 si dovrà pagare la sanzione di € 64 con gli interessi che partono dal 25 luglio 2012 fino al giorno in cui viene presentato il modello INTRASTAT, in F24 con il codice 8911. Così per il terzo e quarto trimestre 2012: in particolare, il terzo trimestre con interesse che decorrono dal 21 ottobre 2012 fino alla presentazione del modello, € 64 + gli interessi sul codice 8911; per il quarto trimestre € 64 + interessi dal 25 gennaio 2013 fino alla presentazione intrastat su cod. 8911. Gli interessi dal 1 gennaio 2012 vanno corrisposti con l'aliquota del 2,50%.

QUESITO N. 2/2013 - DOGANE

Si chiede per sapere le formalità doganali per dazi e codice di tariffa per filtri di telecamere.

Rispondo a quanto richiestomi sulla voce di tariffa relativa ai **filtri per telecamere** per importazione dagli Stati uniti d'America precisando che la tariffa doganale è valida per tutti i Paesi che aderiscono all'OMD.

Le variazioni che possono verificarsi nei dieci numeri della tariffa possono riguardare gli ultimi quattro numeri, come accade nel Diritto Doganale americano che classifica i prodotti sulla base dell'**HARMONIZED TARIFF SCHEDULE OF THE STATES (HTSUS)**, la quale, alla Sezione XVIII "OPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, PARTS AND ACCESSORIES THEREOF", alla voce **9002.20** classifica **filters and parts and accessories** e alla voce **9002.2040.00 PHOTOGRAPHIC**, dazio 2%.

Questo è il codice che risulta dalla tariffa americana HTSUS.

La **TARIC**, che viene adottata nella UE, per le importazioni di **filtri per telecamere**, la voce di tariffa corrispondente è per i primi sei numeri, ovviamente uguali a quelli del codice doganale americano **9002 20** mentre gli altri quattro non corrispondono.

E' da chiarire che le prime sei voci sono i codici assegnati alle voci e alle sottovoci della **nomenclatura del sistema armonizzato**, la settima e l'ottava identificano le sottovoci della NC (nomenclatura combinata) mentre la nona e la decima cifra formano i numeri dei codici **TARIC**.

Il codice **TARIC** è da usare **sia** nei modelli Intrastat per le operazioni intracomunitarie **che** per le importazioni.

Pertanto, il codice TARIC da utilizzare è **9002 20 00 90 Altri**, dazio è il 6,7%, l'Iva al 21%.

QUESITO n. 3/2013 - IVA

Oggetto: quesito compensazione Iva Accise

Egr.dott.Campanile,

N. 5/2013

*facendo seguito alla telefonata intercorsa, Le sottopongo il seguente quesito :
acquistando una partita di amaro da una società maltese e di provenienza tedesca, con scarico merce presso il deposito fiscale T.One srl di Noventa di Piave (VE), l'accisa a ns carico dovuta per la rivendita in Italia può essere compensata con la nostra iva a credito?...*

Grazie e distinti saluti

Si risponde al quesito: con l'immissione in consumo e relativa estrazione da Deposito fiscale il prodotto indicato nel quesito paga l'accisa a fronte della partita estratta.

Con il Mod. F24 accise si potrà effettuare la cd. compensazione orizzontale o esterna con un credito Iva ma rispettando quanto previsto per le compensazioni.

Si rammenta, nell'occasione, che il **credito Iva, maturato al 31/12/2012**, potrà essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi in compensazione orizzontale esterna, già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2013 ma solo fino **al limite di 5.000 euro – codice tributo 6099 – anno di riferimento 2012**.

Con il D.L. n. 16 del 2 marzo 2012 l'eventuale credito eccedente i 5.000 euro ma fino a 15.000 euro potrà essere utilizzato a partire dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione annuale, fermo restando che non ci siano debiti erariali, iscritti a ruolo, superiore a 1.500 euro; cosicché detta data dalla quale potrà essere utilizzato il credito tra 5.000 e 15.000 potrà essere il **16 marzo 2013** se la dichiarazione è stata presentata entro **febbraio 2013**.

Se il credito dovesse eccedere i 15.000 euro, fermo restando che non ci siano debiti erariali iscritti a ruolo, potrà essere utilizzato in compensazione solo se la dichiara annuale Iva porti il visto di conformità, rilasciato da un professionista abilitato.

Nell'ipotesi che il credito fosse maturato nel 2011 potrà essere utilizzato, liberamente, in compensazione fino al limite della sua capienza sempre rispettando la prioritaria soddisfazione dei debiti erariali iscritti a ruolo ed il visto di conformità se supera i 15.000 euro.

QUESITO N.4/2013 – ACCISE

BUONGIORNO, LA CONTATTO PER UN CHIARIMENTO SULLE ACCISE. PER IL GASOLIO DEGLI AUTOTRASPORTI C'E' LA POSSIBILTA' DI CHIEDERE A RIMBORSO LE ACCISE PAGATE? PER LE ACCISE INVECE PAGATE SULL'ACQUISTO DI ALCOL PER LA PRODUZIONE DI LIQUORI NON HO TROVATO NULLA, C' E' QUALCHE POSSIBILITA' DI RECUPERO O VANTAGGI DIFFERENTI PER CHI PAGA LE ACCISE SUGLI ALCOLICI? GRAZIE PER LA DISPONIBILITA'

Per il rimborso del gasolio per autotrazione ti invio la circolare delle dogane in proposito e della istanza che bisogna produrre. Per l'alcool, i rimborsi sono previsti solo se trattasi di prodotti che hanno già scontati l'imposta e sono stati destinati all'esportazione o alla spedizione nei Paesi UE o perchè il prodotto è difettoso e viene ritirato dal commercio.

La circolare delle Dogane n. RU 36996 del 26 marzo 2013 ha così specificato:

In attuazione dell'art. 61, comma 4, del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012, tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, si evidenzia che la misura del beneficio riconoscibile è pari a: - €

214,18609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2013. L'Agenzia delle Dogane ha messo a disposizione sul suo sito il software che consente di compilare la denuncia.

Disponibilità del software

“Sul sito internet di questa Agenzia, all’indirizzo www.agenziadogane.gov.it (In un click – Accise - Benefici per il gasolio autotrazione 1° trimestre 2013) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico – CD-rom, DVD, pen drive USB - al competente Ufficio delle Dogane o all’Ufficio delle Dogane di Roma I (per gli esercenti comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia), i cui indirizzi e recapiti telefonici sono reperibili sul sito predetto.

Al fine di semplificare gli adempimenti connessi alla compilazione della dichiarazione relativa al trimestre in questione, il software suddetto consente, aprendo il file relativo alla dichiarazione di un periodo precedente, il caricamento automatico dei dati identificativi dell’impresa e del dichiarante nonché di quelli relativi alle targhe dei mezzi i cui consumi possono essere ammessi al beneficio in parola.”

QUESITO N. 5 – ANTIRICLAGGIO

Si desidera sapere se il titolare di una ditta individuale possa fare più prelevamenti dalla cassa dell'azienda per somme inferiore al limite.

Nell'ipotesi che il titolare di una Ditta individuale voglia prelevare dalla cassa dell'azienda a fine mese o in qualsiasi altro momento della vita aziendale per somme inferiore a mille euro non incorre in alcuna sanzione prevista dalla normativa antiriciclaggio. L'art.49, co 1, del D.Lgs. 231/2007, così come modificato dal D.L. n. 201/2011, **vieta il trasferimento di denaro contante**, effettuato a qualsiasi titolo , **tra soggetti diversi** quando il valore oggetto di trasferimento è superiore a 1.000 euro.

QUESITO N. 6 – ANTIRICICLAGGIO

Siamo tre soci di una s.n.c. Siamo soliti ogni quindici giorni effettuiamo prelevamenti in conto utile dalla cassa sociale per somme pari a 999 euro ognuno. Si vuole sapere se violiamo la normativa antiriciclaggio.

Diceva il Grande Totò è la somma che fa il totale. Questa regola non è prevista dalla normativa antiriciclaggio che non somma in un anno solare tutti i prelevamenti fatti dai soci poiché il limite all'uso del contante vale per ogni movimento.